



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

DELEGAZIONE PROVINCIALE LECCE

Viale Rossini, 22 - 73100 LECCE TEL- 0832 / 396007 – FAX 0832.312319
SITO INTERNET : www.Indpuglia.it/Delegazioni/LECCE - delegazionelecce.pugliaInd@pec.it – mail: cp.lecce@Ind.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 72 del 20 Giugno 2024

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

☎ Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepuglia@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.puglia@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.puglia@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.puglia@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.puglia@pec.it
Ufficio Attività Agonistica LND	✉ agonistica.puglia@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazionecoppe.puglia@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@lnd.it m.damuri@lnd.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@lnd.it g.bozza@lnd.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@lnd.it a.gianfreda@lnd.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@lnd.it g.marra@lnd.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@lnd.it g.damicis@lnd.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@lnd.it
BAT 17.00-19.00	MAR-GIO 10.30-12.30 0883.481381	del.trani@lnd.it	

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 244/A DEL 14 GIUGNO 2024)

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della L.N.D., per la stagione sportiva 2024/2025;

- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della L.N.D., per la stagione sportiva 2024/2025, di cui all'allegato A).

All A)

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D. e nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F. La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile competenti, purché venga concesso il visto di esecutività da parte del medesimo Comitato o Dipartimento.

Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale, e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui al presente comunicato.

L'utilizzazione sportiva del calciatore/calciatrice è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 39 e 95, N.O.I.F.

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori e calciatrici "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei/delle calciatori e calciatrici "giovani dilettanti" (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto fino a martedì 13 maggio 2025, anche nel caso in cui il tesseramento sia richiesto in favore di società di Puro Settore Giovanile.

I/le calciatori/calciatrici tesserati come "giovani dilettanti", ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2024/2025, fino al 31 gennaio 2025.

b) Calciatori e calciatrici "non professionisti/e"

Il tesseramento di calciatori e calciatrici "non professionisti/e" (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 31 marzo 2025.

I/le calciatori/calciatrici tesserati come "non professionisti/e", ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2024/2025, fino al 31 gennaio 2025.

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 31 luglio 2024 - autonoma sottoscrizione;**
- da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024 - con consenso della società dilettantistica;**
- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025 - con consenso della società dilettantistica.**

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatrici "non professioniste" – art. 113 N.O.I.F.

Le calciatrici tesserate per Società dilettantistica, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 31 luglio 2024 – autonoma sottoscrizione;**
- da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024 – con consenso della società dilettantistica;**
- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025 – con consenso della società dilettantistica.**

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

e) Stipulazione di un contratto di lavoro sportivo, con una nuova Società partecipante a Campionati dilettantistici, da parte di calciatori/calciatrici che siano in continuità di tesseramento alla data del 1° luglio 2024 (nati/e negli anni 2003 e 2004 e nati/e dal 1° gennaio 2005 in poi):

- a) da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 28 agosto 2024;**
- b) da martedì 3 dicembre 2024 a martedì 10 dicembre 2024.**

2. Trasferimento e cessione di contratto di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore e di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti distinti periodi:

- a) da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024;**
- b) da martedì 3 dicembre 2024 a mercoledì 18 dicembre 2024.**

L’accordo di trasferimento di un calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un calciatore/calciatrice, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza, ad opera della Società cessionaria, entro i termini sopra stabiliti.

I termini di cui al presente punto si applicano anche ai trasferimenti a Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti di calciatrici “giovani dilettanti” o “non professioniste” tesserate per Società professionistiche.

2.A Trasferimento e cessione di contratto di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra Società “non professionistiche” partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Serie B Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da Società “non professionistica” appartenente alla Divisione Serie B femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- a) da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024;**
- b) da martedì 3 dicembre 2024 a mercoledì 18 dicembre 2024.**

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da Società appartenente alla LND a Società “non professionistica” appartenente alla Divisione Serie B femminile può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- c) da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024;**
- d) da martedì 3 dicembre 2024 a mercoledì 18 dicembre 2024.**

3. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori “Giovani dilettanti” o “non professionisti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista”, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., da Società dilettantistiche a Società professionistiche può avvenire ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- a) da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024;**
- b) da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.**

4. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori “Giovani di Serie”, da Società professionistiche a Società dilettantistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore “Giovane di Serie”, da Società professionistiche a Società dilettantistiche, può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- a) da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024;**
- b) da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.**

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di un calciatore sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria

4.bis Trasferimenti temporanei di calciatori professionisti, “apprendisti prof” o con contratto di apprendistato professionalizzante a Società partecipanti a competizioni non professionistiche

Ai sensi dell'art. 103, comma 9, delle N.O.I.F. è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di un calciatore professionista o “apprendista prof” o con contratto di apprendistato professionalizzante a una Società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e alle condizioni di cui alla richiamata norma. Si applicano a tali fattispecie i seguenti termini previsti dal C.U. n. 226/A del 24 maggio 2024 per le cessioni di contratti stipulati con calciatori professionisti e “apprendisti prof”:

- da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024;**
- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.**

5. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici “Giovani dilettanti” o “non professioniste” da Società dilettantistiche a Società professionistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “Giovane Dilettante” o “non professionista”, da Società dilettantistiche a Società professionistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- a) da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024;**
- b) da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.**

5.bis Trasferimenti temporanei di Calciatrici professioniste, “Apprendiste prof” o con contratto di apprendistato professionalizzante a Società partecipanti a competizioni non professionistiche

Ai sensi dell'art. 103, comma 9, delle N.O.I.F. è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di una calciatrice professionista o “apprendista prof” o con contratto di apprendistato professionalizzante a una Società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e alle condizioni di cui alla richiamata norma. Si applicano a tali fattispecie i seguenti termini previsti dal C.U. n. 230/A del 30 maggio 2024 per le cessioni di contratti stipulati con calciatrici professioniste e “apprendiste prof”:

- da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024;**
- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025**

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di una calciatrice sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria.

6. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici “Giovane di Serie” da Società professionistiche a Società dilettantistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “Giovane di Serie”, da Società professionistiche a Società dilettantistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- a) da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024;**
- b) da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.**

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di una calciatrice sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria.

7. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti fra Società dilettantistiche per i/le calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F.

Il calciatore “Giovane Dilettante” trasferito a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente rientrato alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 3, lett. b), potrà essere nuovamente trasferito a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il 31 Marzo 2025.

Limitatamente alla stagione sportiva 2024/2025, la possibilità di un nuovo trasferimento - entro il 31 Marzo 2025 - a Società appartenente alla L.N.D. si applica anche ai calciatori “non professionisti” compresi nei limiti di età di cui all'art. 100, N.O.I.F., che abbiano risolto consensualmente un prestito con una Società professionistica.

Il relativo accordo di trasferimento, o la cessione del contratto, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

La calciatrice “Giovane Dilettante” trasferita a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente rientrata alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 5 lett. b), potrà essere nuovamente trasferita a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il 31 Marzo 2025.

Limitatamente alla stagione sportiva 2024/2025, la possibilità di un nuovo trasferimento - entro il 31 Marzo 2025 - a Società appartenente alla L.N.D. si applica anche alle calciatrici “non professioniste” comprese nei limiti di età di cui all'art. 100, N.O.I.F., che abbiano risolto consensualmente un prestito con una Società professionistica.

Il relativo accordo di trasferimento o la cessione del contratto, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati ed il Dipartimento di competenza ad opera della Società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

8. Richiesta di tesseramento calciatori e calciatrici professionisti/e o “apprendista prof” che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e e stranieri/e che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 117, nel seguente periodo:

- da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 31 gennaio 2025.**

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 quater e dall'art. 95, comma 2, delle N.O.I.F.

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica).

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista o come "apprendista prof" non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

9. Calciatori e calciatrici italiani e stranieri provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

a) Calciatori e calciatrici stranieri/e provenienti da Federazione estera

Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i trasferimenti dei calciatori, nonché le disposizioni della FIFA e della vigente legislazione in relazione ai minori di età, le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il 31 Gennaio 2025, e schierare in campo calciatori/calciatrici stranieri/e, sia extra-comunitari/e che comunitari/e, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 40 quater delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

I calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente punto a) possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità dello stesso e nel rispetto dei termini fissati per i trasferimenti e le scadenze dal tesseramento. In ogni caso, il trasferimento o lo svincolo dei predetti calciatori, nel corso della stagione sportiva 2024/2025, non consentirà alle società di tesserare un ulteriore calciatore extracomunitario proveniente/provenuto da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all'art. 40 quater delle NOIF.

b) Calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater delle N.O.I.F., i calciatori e le calciatrici stranieri/e residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati/e tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori e alle calciatrici italiani/e.

Le richieste di tesseramento, di cui ai precedenti punti a) e b), devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla Stagione Sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi dell'art. 40 quater delle N.O.I.F..

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i/le calciatori/calciatrici con cittadinanza britannica sono considerati/e cittadini/e di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi dell'art. 40 quater delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti, di calciatori/calciatrici cittadini/e di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

I calciatori e le calciatrici con cittadinanza svizzera sono equiparati/e a tutti gli effetti a quelli/e comunitari/e.

c) Calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazione estera

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il 31 Gennaio 2025, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro il medesimo termine del 31 Gennaio 2025, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da dilettante.

Le richieste di tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

10. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101, comma 5, delle N.O.I.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori e calciatrici "non professionisti/e", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

a1) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani di serie" da società professionistiche a società dilettantistiche:

- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025**, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.

a2) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche:

- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025**, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.

a3) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici "giovani di serie" da Società professionistiche a Società dilettantistiche:

- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025**, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.

a4) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici "giovani dilettanti" da Società dilettantistiche a Società professionistiche:

- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025**, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.

a5) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori e delle calciatrici "non professionisti/e" e "giovani dilettanti" tra Società dilettantistiche:

- **da martedì 3 dicembre 2024 a mercoledì 18 dicembre 2024.**

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

b1) Le liste di svincolo da parte di Società dilettantistiche per calciatori/calciatrici "non professionisti/e" e "giovani dilettanti", con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a martedì 23 luglio 2024.**

Comunicato Ufficiale n. 72 della Delegazione Provinciale LND di Lecce S.S. 2023/2024

Per i calciatori/calciatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” l’inclusione in lista di svincolo è consentita nel sopraccitato periodo per i/le calciatori/calciatrici con vincolo pluriennale non titolari di un contratto di lavoro sportivo.

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da mercoledì 24 luglio 2024.

b2) Liste di svincolo suppletive:

E’ consentita l’inclusione in lista di svincolo per i/le calciatori/calciatrici non titolari di un contratto di lavoro sportivo, nel seguente periodo:

- da lunedì 2 dicembre 2024 a mercoledì 11 dicembre 2024.

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da giovedì 12 dicembre 2024.

b3) L’inclusione in “lista di svincolo” di un calciatore/calciatrice “non professionista” o “giovane dilettante”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi di cui ai punti b1) e b2).

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista o “Apprendista Prof” a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della Società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva 2023/2024 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

- da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024 – autonoma sottoscrizione

- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025 – con consenso della Società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Art. 108 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le Società possono convenire con calciatori/calciatrici “giovani dilettanti”, in assenza di contratto di lavoro sportivo e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire – a pena di nullità - entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre lunedì 16 giugno 2025.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data da martedì 1° luglio 2025.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le calciatori/calciatrici "Giovani" tesserati/e con vincolo annuale, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- da lunedì 2 dicembre 2024 a mercoledì 11 dicembre 2024.

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici decaduti/e in questo periodo deve avvenire a far data da giovedì 12 dicembre 2024.

11. Rinnovo tesseramento annuale presso società attuale

Il termine per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici "Giovani", "Giovani Dilettanti" e "non professionisti" in scadenza al 30 giugno 2025, è fissato nel periodo dal 16 maggio al 25 giugno 2025.

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dal presente Comunicato Ufficiale per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche.

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 245/A DEL 14 GIUGNO 2024)

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla LND per la stagione sportiva 2024/2025;

- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla LND, per la stagione sportiva 2024/2025, di cui all'allegato A).

All A)

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETA' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI CALCIO A 5 ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D. e nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F.. La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di giocatore/giocatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, purché venga concesso il visto di esecutività da parte del medesimo Comitato o Divisione.

Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale.

L'utilizzazione sportiva del giocatore/giocatrice è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 39 e 95, N.O.I.F.

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Giocatori/giocatrici "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei/delle "giovani dilettanti" che intendono svolgere l'attività di Calcio a 5 (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto fino a martedì 13 maggio 2025, anche nel caso in cui il tesseramento sia richiesto in favore di società di Puro Settore Giovanile.

I/le giocatori/giocatrici tesserati come "giovani dilettanti", ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2024/2025, fino al 31 gennaio 2025.

b) Giocatori/giocatrici "non professionisti/e"

Il tesseramento di cui al presente punto (primo tesseramento, tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 31 marzo 2025.

I/le giocatori/giocatrici tesserati come "non professionisti/e", ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2024/2025, fino al 31 gennaio 2025.

2. Trasferimento e cessione di contratto di giocatori/giocatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e" tra Società partecipanti ai campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di cui al presente punto possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti distinti periodi:

a) da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024

b) da giovedì 2 gennaio 2025 a mercoledì 29 gennaio 2025

L'accordo di trasferimento di un giocatore/giocatrice, o la cessione del contratto di un giocatore/giocatrice, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

2bis) Stipulazione di un contratto di lavoro sportivo, con una nuova Società partecipante a Campionati dilettantistici, da parte di giocatori/giocatrici che siano in continuità di tesseramento alla data del 1° luglio 2024 (nati/e negli anni 2003 e 2004 e nati/e dal 1° gennaio 2005 in poi):

a) da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024;

b) da giovedì 2 gennaio 2025 a mercoledì 29 gennaio 2025.

3. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti fra Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per i/le giocatori/giocatrici "non professionisti/e" e "giovani dilettanti", deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

4. Richiesta di tesseramento calciatori/calciatrici professionisti/e o “apprendista prof” che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori/calciatrici che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 117, nel seguente periodo:

- da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 31 gennaio 2025.

È fatto salvo quanto previsto dagli artt. 40 quater, 40 quinquies e 95, comma 2, delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica)

Un/a tesserato/a come professionista o come “apprendista prof” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

5. Giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di giocatori/giocatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

a) Giocatori/giocatrici stranieri/e provenienti da Federazione estera

Le Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il 31 Gennaio 2025, e schierare in campo giocatori/giocatrici stranieri/e, sia extra-comunitari/e che comunitari/e, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera.

I calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente punto a) possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità dello stesso e nel rispetto dei termini fissati per i trasferimenti e le scadenze dal tesseramento. In ogni caso, il trasferimento o lo svincolo dei predetti calciatori, nel corso della stagione sportiva 2024/2025, non consentirà alle società di tesserare un ulteriore calciatore extracomunitario proveniente/provenuto da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all'art. 40 quater delle NOIF.

b) Giocatori/giocatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F., i/le giocatori/giocatrici stranieri/e residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati/e tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai/alle giocatori/giocatrici italiani/e.

Le richieste di tesseramento, di cui ai precedenti punti a) e b), devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F..

Un/una tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i/le giocatori/giocatrici con cittadinanza britannica sono considerati/e cittadini/e di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, di giocatori/giocatrici cittadini di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

I/le giocatori/giocatrici con cittadinanza svizzera sono equiparati/e a tutti gli effetti a quelli/e comunitari/e.

c) Giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazione estera

Le Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro venerdì 31 gennaio 2025, di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro il medesimo termine del 31 gennaio 2025, di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da dilettante.

Le richieste di tesseramento di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un/una tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

6. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101, comma 5, delle N.O.I.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di giocatori/giocatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e", tesserati/e per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi: - da giovedì 2 gennaio 2025 a mercoledì 29 gennaio 2025

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per giocatori/giocatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e", con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione Calcio a di competenza entro i termini sottoindicati:

- da lunedì 1° luglio 2024 a martedì 23 luglio 2024

Per i giocatori/giocatrici "non professionisti" e "giovani dilettanti" l'inclusione in lista di svincolo è consentita nel sopracitato periodo per i/le calciatori/calciatrici con vincolo pluriennale non titolari di un contratto di lavoro sportivo.

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da mercoledì 24 luglio 2024.

Liste di svincolo suppletive:

E' consentita l'inclusione in lista di svincolo per i/le calciatori/calciatrici non titolari di un contratto di lavoro sportivo, nel seguente periodo:

- da lunedì 2 dicembre 2024 a mercoledì 11 dicembre 2024.

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da giovedì 12 dicembre 2024.

L'inclusione in "lista di svincolo" di un giocatore/giocatrice "non professionista" o "giovane dilettante", purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi precedentemente citati.

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le Società possono convenire con calciatori/calciatrici "giovani dilettanti", in assenza di contratto di lavoro sportivo e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, dovrà avvenire – a pena di nullità – entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre lunedì 16 giugno 2025.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data da martedì 1° luglio 2025.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI E CALCIATRICI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le giocatori/giocatrici "Giovani" tesserati/e per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti con vincolo annuale, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- lunedì 2 dicembre 2024 a lunedì 16 dicembre 2024

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da martedì 17 dicembre 2024.

11. Rinnovo tesseramento annuale presso società attuale

Il termine per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici "Giovani", "Giovani Dilettanti" e "non professionisti" in scadenza al 30 giugno 2025, è fissato nel periodo dal 16 maggio al 25 giugno 2025.

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dal presente Comunicato Ufficiale per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche.

1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 247/A DEL 14 GIUGNO 2024)

Oggetto: modifica Artt. 28, 32, 33, 39, 102, 103, 103bis e 117 delle N.O.I.F..

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 247/A della Federazione Italiana Giuoco Calcio inerente all'oggetto.

1.4. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 248/A DEL 14 GIUGNO 2024)

Oggetto: modifica art. 58, comma 5, delle N.O.I.F.;

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 248/A della Federazione Italiana Giuoco Calcio inerente all'oggetto.

1.5. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 473 DEL SETTORE TECNICO)

Il Settore Tecnico della F.I.G.C., visti i risultati degli esami sostenuti dai candidati che hanno frequentato il Corso Regionale indetto con Comunicato Ufficiale n°109 del 16/11/2023, tenutosi a TARANTO dal 22/01/2024 al 20/04/2024, per conseguire l'abilitazione 'UEFA C ' ha deliberato di iscrivere nei propri ruoli con tale qualifica:

DANIELE ANDRISANI	GIANCARLO MOREA
NICOLA ANGELINI	ANNUNZIATA MOSCOVITI
GIANLUCA BOTTIGLIONE	ANTONIO PAGLIARA
FABIO BUCCOLIERO	CATALDO PALMISANO
ANGELO CALABRESE	ANTONIO PAPPALEPORE
PIETRO CASSANO	FLAVIO PEPE
ANTONIO COLELLA	LUIGI ANTONIO PETROSINO
ANTONIO CONSERVA	GIUSEPPE PILOLLI
STEFANO DE LUCA	EUSTACHIO POSA
ANTONIO DESTRATIS	ALESSANDRO PUGLIESE
FRANCESCO DI GENNARO	CRISTIANO PUGLIESE
LEOPOLDO DI MAGLIE	MANUEL RECCHIA
SALVATORE DINOI	SIMONE RECCHIA
TOMMASO FEDELE	FEDERICO RITO
DANIELA FRASCELLA	ALESSANDRO SABATELLI
ANDREA FRIENNA	RAFFAELE SCIANNIMANICO
COSIMO DAMIANO FRUSI	ANGELO SERIO
CLAUDIO GENTILE	ANTONIO SFORZA
MAURO GORI	MICHELE TEDESCO
EMIDIO LOMASTRO	DAVIDE VENDRAMIN
SERGIO MAGNO	CLAUDIO VENTRIGLIA
ANGELO MANCINI	

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 453 DEL 18 GIUGNO 2024)

Oggetto: GARE SPAREGGIO FRA LE SECONDE CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA - SECONDO TURNO - RITORNO

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 453 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

2.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 456 DEL 19 GIUGNO 2024)

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi il 29 Maggio 2024 accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

*****OMISSIS*****

8) RICORSO DEL CALCIATORE Gaetano NAVAS/S.S.D.CASARANO CALCIO SRL

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 29.05.2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore NAVAS Gaetano ricevuto a mezzo pec il 29.03.2024, regolarmente notificato alla SSD CASARANO CALCIO SRL

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.)

VALUTATI

tutti gli scritti difensivi e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, attraverso un sostituto processuale (giusta delega depositata in atti) all'udienza dell'29.05.2024

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la SSD CASARANO CALCIO SRL, per la stagione sportiva 2022/2023, a fronte di un compenso globale lordo di euro 15.000,00 più euro 8.000,00 per rimborso spese forfettarie per vitto ed alloggio. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto dalla SSD CASARANO CALCIO SRL la minor somma di euro 20.000,00 e, pertanto, ha chiesto la condanna della SSD CASARANO CALCIO SRL al "pagamento della somma di Euro 3.500,00". Non si è costituita in giudizio la SSD CASARANO CALCIO SRL. La Società ha fatto pervenire il 9 maggio 2024 la copia del bonifico di € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00) effettuato a favore del calciatore NAVAS Gaetano. Il sostituto processuale ha dichiarato che il calciatore NAVAS Gaetano ha ricevuto la somma richiesta.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti per le causali di cui in motivazione, preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti, ritenuta pertanto superflua qualsiasi ulteriore valutazione, dichiara cessata la materia del contendere. Dispone altresì che la tassa reclamo versata venga incamerata.

*****OMISSIS*****

3. COMUNICAZIONI C.R.

3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ, ALLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale), stagione sportiva 2024/2025.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 27 Maggio 2024, preso atto delle disposizioni emanate dalla L.N.D. (Comunicato Ufficiale N. 334 del 28 Marzo 2024 della L.N.D.), allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani da tempo intrapresa dalle Società, in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D. nonché l'accordo stipulato tra tutti i Comitati Regionali dell'Area Sud, ha deliberato all'unanimità di proporre alla L.N.D. i sottolencati obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.

OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2024/2025, le Società partecipanti ai Campionati Regionali di

ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)

hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

- **ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2005 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2006 IN POI (ECCELLENZA);**
- **ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2004 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2005 IN POI (PROMOZIONE).**

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 2005 e 1° Gennaio 2006 (Eccellenza) e nati dal 1° Gennaio 2004 e 1° Gennaio 2005 (Promozione).

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 10 - comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.**

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, TERZA CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA E COPPA PUGLIA

NESSUN OBBLIGO DI IMPIEGO DI GIOVANI CALCIATORI

RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI

ECCELLENZA	1	2005	1	2006
COPPA ITALIA ECCELLENZA (Fase Reg.)	1	2005	1	2006
PROMOZIONE	1	2004	1	2005
COPPA ITALIA PROMOZIONE	1	2004	1	2005

COMUNICATO UFFICIALE N. 334 LND DEL 28 MARZO 2024

LIMITI IMPIEGO CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 23 Marzo 2024,

(...OMISSIS...)

ha deliberato

(...OMISSIS...) **che i Comitati Regionali e i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, in relazione ai Campionati Regionali maschili di Eccellenza e di Promozione di propria competenza della stagione sportiva 2024/2025, potranno, facoltativamente, rendere obbligatorio** sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, **l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età.**

(...OMISSIS...)

Nelle gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgeranno in ambito nazionale nella Stagione Sportiva 2024/2025 (fase nazionale Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che eventualmente potrebbero svolgersi fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale), **potranno partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2024/2025 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.**

(...OMISSIS...)

N.B. Preso atto della delibera oggetto del Comunicato Ufficiale N. 334 pubblicato dalla Lega Nazionale Dilettanti il 28 marzo 2024, si precisa che l'abolizione dell'obbligo dell'impiego dei giovani nei Campionati di Eccellenza e Promozione sarà osservato SOLO nelle competizioni nazionali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fermo restando quanto invece disposto dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia LND nella riunione del 27 maggio 2024 per quanto concerne l'attività regionale dei Campionati di Eccellenza e Promozione.

3.2. SEGRETERIA

ADEGUAMENTO STATUTO SOCIALE AI SENSI DEI D.Lgs. 36/2021 E 120/2003 Nuova Funzione sul Portale Anagrafe F.I.G.C.

Come noto, ai sensi dei D. Lgs. 36/2021 e 120/2003, gli Statuti delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche devono prevedere espressamente gli elementi stabiliti dalla normativa introdotta con la c.d. “**riforma dello sport**”. La mancata conformità ai criteri fissati dal legislatore rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e la cancellazione d’ufficio dallo stesso per quanti sono già iscritti.

Alla luce di quanto sopra, la FIGC ha provveduto ad attivare la funzione “**Adeguamento Denominazione e Statuto Sociale**” sul **Portale Anagrafe F.I.G.C.**

Attraverso la citata funzione, le Società potranno caricare lo Statuto aggiornato e adeguare la propria natura giuridica in ASD, non già la propria denominazione. La società dovrà inserire la propria denominazione nell’apposita sezione e dovrà provvedere a caricare fra gli allegati il nuovo Statuto oggetto della pratica online, unitamente al verbale Assembleare di modifica dello Statuto.

Giova rammentare che la denominazione sociale deve essere indicata esattamente come riportata nello Statuto in forma estesa, o abbreviata se previsto, comprensiva di eventuale punteggiatura.

Si ricorda, altresì, che in data 1° dicembre u.s. sono stati pubblicati con **Comunicato Ufficiale LND n. 216 i modelli di Atto Costitutivo e Statuto** (disponibili in formato *word* anche sul sito www.lnd.it nella sezione “servizi”-“modulistica”-“affiliazioni”) che, sulla base della riforma dello sport, possono essere adottati dalle A.S.D. non riconosciute.

CONSIGLI UTILI

Una volta caricata la documentazione richiesta, controllare periodicamente la pratica e visionare lo stato di avanzamento.

Quando la pratica verrà presa in carica dall’ufficio vedrete cambiare lo stato da **INVIATA** a **PRESA IN CARICO**, successivamente si elencano qui di seguito i passaggi successivi:

- potrebbe essere richiesta una “integrazione”
- la Società deve integrare i documenti richiesti, caricando i documenti e quindi “reinviare” la pratica
- l’ufficio esprime parere favorevole e lo stato cambia in **ESAMINATO C.R. PUGLIA**
- la pratica viene ora presa in carico dalla Lega
- la Lega esprime parere favorevole e lo stato cambia in **ESAMINATO LEGA**
- la pratica successivamente viene presa in carico dalla FIGC e lo stato cambia in **APPROVATA**

SUCCESSIVAMENTE LA PRATICA VIENE INVIATA TELEMATICAMENTE AL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE PER IL CONTROLLO FINALE

SI PORTA A CONOSCENZA DELLE SOCIETÀ CHE IL CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE E IL CONSEGUENTE INVIO NON COSTITUISCE APPROVAZIONE DELLA PRATICA. LA STESSA POTRÀ ESSERE OGGETTO DI INTEGRAZIONE O ANNULLAMENTO. SI CONSIGLIA DI MONITORARE LA PRATICA SINO ALL’APPROVAZIONE DA PARTE DELLA F.I.G.C.

3.2.1. CLASSIFICHE UFFICIALI PREMIO DISCIPLINA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Si riportano, qui di seguito, le classifiche ufficiali del "PREMIO DISCIPLINA" relative ai campionati gestiti da questo Comitato Regionale - stagione sportiva 2023/2024.

Le classifiche sono state elaborate al termine dei Campionati Regionali in base al programma informatico predisposto dalla Lega Nazionale Dilettanti.

CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA

BRILLA CAMPI	13,00
VIRTUS MATINO	14,65
NUOVA SPINAZZOLA	18,90
ATLETICO RACALE	21,10
ARBORIS BELLI 1979	22,85
MESAGNE CALCIO 2020	23,40
BISCEGLIE S.R.L.	25,25
CANOSA CALCIO 1948	29,05
UNIONE CALCIO	29,75
REAL SITI	29,80
CITTA DI OTRANTO	30,40
MANDURIA SPORT	32,40
CORATO CALCIO 1946 A.S.D.	34,15
SAN MARCO	36,00
A. TOMA MAGLIE	37,00
VIRTUS MOLA CALCIO	39,40
FOGGIA INCEDIT	44,05
POLIMNIA CALCIO	50,75
MOLFETTA SPORTIVA 1917	53,30
MOLFETTA CALCIO	53,60
GINOSA	54,70
CALCIO S.PIETRO VERNOTICO	54,95
UGENTO	55,00
SOCCER MASSAFRA 1963	69,90
NOVOLI	72,70
SAN SEVERO CALCIO 1922	88,45
BORGOROSSO MOLFETTA	88,65
OSTUNI 1945	ritirata

CAMPIONATO REGIONALE PROMOZIONE

ATLETICO TRICASE	19,65
TROIA A.S.D.	20,30
TALSANO	22,00
POLISPORTIVA GALATONE	24,10
BITRITTO NORBA	25,75
GALATINA CALCIO	28,55
COSMANO SPORT FOGGIA	29,30
FOOTBALL CLUB CAPURSO	29,70
VIRTUS SAN FERDINANDO	30,80
DON UVA CALCIO 1971	31,05
ATLETICO ACQUAVIVA	32,90
LEVERANO FOOTBALL	34,65
RINASCITA REFUGEES	35,95
GROTTAGLIE CALCIO	37,20
COPERTINO CALCIO	37,25

Comunicato Ufficiale n. 72 della Delegazione Provinciale LND di Lecce S.S. 2023/2024

CEDAS AVIO BRINDISI	38,10
TAURISANO 1939	38,65
REAL CAROVIGNO	39,65
CANUSIUM CALCIO	45,45
VIRTUS PALESE CALCIO	47,55
CITTA DI TRANI 2019	48,80
VEGLIE	49,00
FOOTBALL CLUB SANTERAMO	50,60
VIGOR TRANI CALCIO	51,30
CALCIO CEGLIE	66,90
LUCERA CALCIO	70,95
VIRTUS LOCOROTONDO 1948	80,20
SPORTING APRICENA	90,95

CAMPIONATO REGIONALE PRIMA CATEGORIA

FOOTBALL TAVIANO 18,55

RINASCITA RUTIGLIANESE	20,05
VIRTUS BISCEGLIE	21,85
SAVA CALCIO	22,40
ETRA BARLETTA 2008	22,95
REAL PUTIGNANO	23,70
TOP PLAYER MINERVINO	24,50
ATLETICO MARTINA 2012	25,55
AUDACE FRAGAGNANO 2020	28,90
NUOVA AVETRANA	29,25
S.VITO	31,35
MARACANA SAN SEVERO	31,80
GIOVANI CRYOS	31,85
GIALLOROSSI ARADEO	32,65
CAPO DI LEUCA	33,00
CALCIO CASTELLANA	34,10
ATLETICO VIESTE	35,85
DON BOSCO MANDURIA	36,75
NOICATTARO	36,75
AUDACE BARLETTA 1958	37,80
REAL SANNICANDRO	37,90
REAL SAN GIOVANNI	38,30
POLISPORTIVA NOCI	40,50
VERNOLE CALCIO 2017	43,15
IDEALE BARI	44,05
GIOVENTU CALCIO SANSEVERO	44,45
RAGAZZI SPRINT CRISPIANO	44,90
POLIS BAGNOLO	48,85
AUDACE CAGNANO	50,15
CURSI CALCIO 2018	51,25
RUFFANO CALCIO	52,80
VIRTUS LECCE	53,95
LATIANO	55,45
STATTE	56,10
SOCCER TEAM FASANO	56,60
ATLETICO PESCHICI CALCIO	56,80
REAL MOTTOLA CALCIO 2019	57,00
MELPIGNANO	60,20
VIRTUS MOLFETTA	64,35
HELLAS LATERZA	72,40
VIRTUS SAN PANCRAZIO	80,30
VILLA CASTELLI CALCIO	81,40
ZOLLINO A.S.D.	84,75

CAMPIONATO REGIONALE SECONDA CATEGORIA

CALCIO CAROSINO	10,95
SOCCKER DREAM PARABITA	12,90
KIDS CLUB CONVERSANO	17,65
GRUMESE 1919	17,85
CITTA DI POGGIARDO	18,50
ESPERIA MONOPOLI A R.L.	19,25
REAL RODI GARGANICO	19,85
OLIMPIA BITONTO	19,90
SQUINZANO CALCIO 1913	21,10
ACCADEMIA CALCIO MONTE	22,30
MICHELE BIANCOFIORE	23,25
SPORTING MANFREDONIA	23,65
VASTE POGGIARDO 91	23,65
ATLETICO APRICENA	24,70
SOCCKER STORNARA	26,10
DIMATEAM	26,45
BITETTO	27,70
SAN DONACI FOOTBALL CLUB	27,80
ELCE	27,85
TRICASE A.S.D.	29,35
REAL NEVIANO	29,95
GIOVENTU PALAGIANELLO	30,95
BOVINO CALCIO	31,20
REAL ZAPPONETA	32,45
ARCOBALENO TRIGGIANO	33,10
NEW TEAM CELLAMARE	33,25
CASTELLUCCIO DEI SAURI	33,75
PRO GIOIA CALCIO 2023	34,20
UNITI PER CERIGNOLA	36,55
AVANTI ALTAMURA	37,25
SAN GIORGIO CALCIO 2017	38,10
REAL OLIMPIA TERLIZZI	38,30
TAF CEGLIE MESSAPICA	40,80
SALENTO SOCCER ACADEMY	41,80
VALESIO SPORT TORCHIAROLO	42,25
CALCIO SOLETO	43,45
GIOVENTU CALCIO MURO	44,20
SOCCKER GREEN SURBO	45,15
INVICTUS LAM ACCADEMY	52,30
VIRTUS CALCIO MESAGNE	58,20
KALE POLIS GALLIPOLI	87,45
ATLETICO PEZZE 2011	92,05
PRESICCE ACQUARICA	115,40
ATLETICO PALAGIANO	175,95

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES - UNDER 19 -

LUCERA CALCIO	7,00
REAL PUTIGNANO	7,35
NOVOLI	7,95
POLISPORTIVA NOCI	9,30
FOOTBALL CLUB CAPURSO	9,45
A. TOMA MAGLIE	9,65
ATLETICO PESCHICI CALCIO	10,80
VIRTUS SAN FERDINANDO	10,95

Comunicato Ufficiale n. 72 della Delegazione Provinciale LND di Lecce S.S. 2023/2024

TALSANO	11,70
ACADEMY GIOVINAZZO	12,35
ARCOBALENO TRIGGIANO	12,45
LEVANTE AZZURRO S.R.L.	12,75
SOCCER MASSAFRA 1963	13,20
VIRTUS MOLA CALCIO	13,45
FOOTBALL CLUB SANTERAMO	13,70
VIRTUS LOCOROTONDO 1948	13,85
VIRTUS MATINO	14,30
GIOVENTU CALCIO SANSEVERO	14,40
ATLETICO ACQUAVIVA	15,00
UNIONE CALCIO	15,20
MOLFETTA CALCIO	15,30
GROTTE	15,75
SALENTO SOCCER ACADEMY	16,15
BORGOROSSO MOLFETTA	16,50
DON BOSCO MANDURIA	16,50
ATLETICO MARTINA 2012	16,55
SAVA CALCIO	16,80
LEVERANO FOOTBALL	17,10
BISCEGLIE S.R.L.	17,25
GROTTAGLIE CALCIO	17,65
VIRTUS LECCE	17,65
UGENTO	18,00
ARBORIS BELLI 1979	18,20
IDEALE BARI	18,90
MESAGNE CALCIO 2020	18,90
POLISPORTIVA GALATONE	19,15
FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	19,60
CALCIO S.PIETRO VERNOTICO	19,95
REAL SITI	20,00
LA TORITTESE	20,20
ATLETICO TRICASE	20,35
FOGGIA INCEDIT	21,20
SAN MARCO	21,50
VIGOR TRANI CALCIO	21,50
BITRITTO NORBA	22,00
CAPO DI LEUCA	22,45
DELFINI JONICI CALCIO	22,85
CORATO CALCIO 1946 A.S.D.	23,85
ETRA BARLETTA 2008	24,10
COSMANO SPORT FOGGIA	24,65
CITTA DI OTRANTO	24,85
BRILLA CAMPI	25,60
SOCCER TEAM FASANO	26,10
CANOSA CALCIO 1948	27,65
FABRIZIO MICCOLI	27,85
S.VITO	28,15
ATLETICO RACALE	29,35
GINOSA	29,85
POLIMNIA CALCIO	30,10
ACCADEMIA CALCIO MESAGNE	32,90
SPORTING APRICENA	32,95
NOICATTARO	33,50
REAL MOTTOLA CALCIO 2019	34,55
LATIANO	36,40
CALCIO CEGLIE	42,35
VIRTUS PALESE CALCIO	42,40
SAN SEVERO CALCIO 1922	44,45
MOLFETTA SPORTIVA 1917	45,75

VEGLIE	61,45
NUOVA AVETRANA	63,90
CITTA DI POGGIARDO	69,25
CITTA DI TRANI 2019	79,60

3.2.2. CAMPIONATO PROVINCIALE TERZA CATEGORIA

Si riportano, qui di seguito, le Società vincenti il rispettivo girone, i Titoli Provinciali, ed il Premio disciplina stagione sportiva 2023/2024:

DELEGAZIONE PROVINCIALE BARI

Vincente girone unico e Campione Interprovinciale **A.S.D. SOCCER RUVO** di Ruvo di Puglia (Ba)

La suddetta Società acquisisce il diritto a disputare il Campionato Regionale di Seconda Categoria stagione sportiva 2024/2025

Vincente Premio Disciplina **A.S.D. FULGOR MOLFETTA 2009** di Molfetta (Ba)

DELEGAZIONE PROVINCIALE BRINDISI

Vincente girone unico e Campione Interprovinciale **A.S.D. VIRTUS ERCHIE** di Erchie (Br)

La suddetta Società acquisisce il diritto a disputare il Campionato Regionale di Seconda Categoria stagione sportiva 2024/2025

Vincente Premio Disciplina **A.S.D. SPORTING LATIANO** di Latiano (Br)

DELEGAZIONE PROVINCIALE FOGGIA

Vincente girone unico e Campione Provinciale **A.S.D. VIRTUS STORNARELLA** di Stornarella (Fg)

La suddetta Società acquisisce il diritto a disputare il Campionato Regionale di Seconda Categoria stagione sportiva 2024/2025

Vincente Premio Disciplina **A.S.D. PUNTO FOGGIA** di Foggia

DELEGAZIONE PROVINCIALE LECCE

Vincente girone unico e Campione Provinciale **ASD ATLETICO CARMIANO MAGLIANO** di Carmiano (Le)

La suddetta Società acquisisce il diritto a disputare il Campionato Regionale di Seconda Categoria stagione sportiva 2024/2025

Vincente Premio Disciplina **A.S.D. POLISPORTIVA MARTIUS** di Martano (Le)

3.2.3. PLAY-OFF – PLAY-OUT = GRADUATORIE DI MERITO DEI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

CAMPIONATO REGIONALE PROMOZIONE

Per **l'eventuale** ammissione al Campionato Regionale di Eccellenza, in ottemperanza a quanto pubblicato nei Comunicati Ufficiali di questo Comitato Regionale Puglia, N. 25 pubblicato in data 10 Agosto 2023 e N. 165 pubblicato in data 13 Marzo 2024, viene formulata la seguente **primaria** graduatoria di merito:

società	primaria graduatoria di merito
al primo posto POL.D. VIRTUS MATINO	<i>Perdente Play-out - Girone B (8^ posto in classifica) al termine del campionato</i>
al secondo posto A.S.D. SAN MARCO	<i>Perdente Play-out - Girone A (9^ posto in classifica) al termine del campionato</i>
al terzo posto A.C. REAL SITI	<i>Perdente Play-out - Girone B (10^ posto in classifica) al termine del campionato -punti 34</i>
al quarto posto A.S.D. A.TOMA MAGLIE	<i>Perdente Play-out - Girone B (10^ posto in classifica) al termine del campionato società non partecipante ai Play-out per distacco pari o superiore ai 7 punti - punti 21-</i>
al quinto posto A.S.D. TAURISANO 1939	<i>la Società, fra le due vincenti i Play-Off (girone A e girone B), con il maggior numero di punti in classifica al termine del Campionato di competenza 2023/2024. Sarà data priorità per le squadre classificate al 1° posto a parità di punteggio</i>
al sesto posto A.S.D. FOOTBALL CAPURSO	<i>la Società, fra le due vincenti i Play-Off (girone A e girone B), con il minor numero di punti in classifica al termine del Campionato di competenza 2023/2024. Sarà data priorità per le squadre classificate al 1° posto a parità di punteggio</i>
al settimo posto A.S.D. RINASCITA REFUGEES	<i>Società vincente della Coppa Italia Promozione 2023/2024</i>

Successivamente, in ottemperanza a quanto pubblicato nei Comunicati Ufficiali di questo Comitato Regionale Puglia, in ottemperanza a quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale di questo Comitato Regionale Puglia, N. 25 pubblicato in data 10 Agosto 2023 vengono predisposte **le ulteriori** graduatorie di merito tenendo presente le seguenti priorità:

*graduatoria società **perdenti 2° turno play-off***

società	posizione classifica	punti in classifica	differenza reti	maggior numero di reti nel campionato	coppa disciplina
A.S.D. LUCERA CALCIO	terza				
A.S.D. LEVERANO FOOTBALL	quarta				

*graduatoria **perdenti 1° turno play-off***

società	posizione classifica	punti in classifica	differenza reti	maggior numero di reti nel campionato	coppa disciplina
A.S.D. GROTTAGLIE CALCIO	terza				
A.S.D. VIGOR TRANI CALCIO	quarta				

*graduatoria Società **non partecipanti al 1° turno gare play-off.** (vedi distacco pari o superiore ai 7 punti)*

società	posizione classifica	punti in classifica	differenza reti	maggior numero di reti nel campionato	coppa disciplina
A.S.D. VIRTUS PALESE CALCIO	quinta	49			

Comunicato Ufficiale n. 72 della Delegazione Provinciale LND di Lecce S.S. 2023/2024

CAMPIONATO REGIONALE PRIMA CATEGORIA

Per **l'eventuale** ammissione al Campionato Regionale di Promozione, in ottemperanza a quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale di questo Comitato Regionale Puglia, N. 25 pubblicato in data 10 Agosto 2023, viene formulata la seguente **primaria** graduatoria di merito:

*graduatoria società **vincenti 2° turno play-off***

società	posizione classifica	punti in classifica	media punti	differenza reti	maggior numero di reti nel campionato	coppa disciplina
A.S.D. SAVA CALCIO	seconda	53	2,03			
A.S.D. REAL PUTIGNANO	seconda	53	1,89			
F.C.D. VIRTUS BISCEGLIE	terza	54	2,07			

*graduatoria società **perdenti 2° turno play-off***

Società	posizione classifica	punti in classifica	media punti	differenza reti	maggior numero di reti nel campionato	coppa disciplina
G.S.D. AUDACE BARLETTA 1958	seconda	56	2,15			
A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE	terza	52	1,85			
A.S.D. RUFFANO CALCIO	quarta	50	1,92			

*graduatoria **perdenti 1° turno play-off***

società	posizione classifica	punti in classifica	media punti	differenza reti	maggior numero di reti nel campionato	coppa disciplina
A.S.D. CAPO DI LEUCA	terza	51	1,96			
A.S.D. IDEALE BARI	quarta	52	2,00			
ASD.BS SOCCER TEAM FASANO	quarta	52	1,85			
A.S.D. REAL MOTTOLA CALCIO 2019	quinta	48	1,71			

*graduatoria Società **non partecipanti al 1° turno gare play-off.** (vedi distacco pari o superiore ai 7 punti)*

società	posizione classifica	punti in classifica	media punti	differenza reti	maggior numero di reti nel campionato	coppa disciplina
A.S.D. TOP PLAYER MINERVINO	quinta	46	1,76	+14		
A.S.D. POLIS BAGNOLO	quinta	46	1,76	+2		

CAMPIONATO REGIONALE SECONDA CATEGORIA

Per **l'eventuale** ammissione al Campionato Regionale di Prima Categoria, in ottemperanza a quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale di questo Comitato Regionale Puglia, N. 25 pubblicato in data 10 Agosto 2023, viene formulata la seguente **primaria** graduatoria di merito:

*graduatoria società **vincenti 2° turno play-off***

società	posizione classifica	punti in classifica	media punti	differenza reti	maggior numero di reti nel campionato	coppa disciplina
A.S.D. SOCCER STORNARA	terza	61	2,17			
S.S.D. ESPERIA MONOPOLI A RL	terza	58	2,07			
A.S.D. VASTE POGGIARDO 91	terza	47	1,80			

Comunicato Ufficiale n. 72 della Delegazione Provinciale LND di Lecce S.S. 2023/2024

*graduatoria società **perdenti 2° turno play-off***

società	posizione classifica	punti in classifica	media punti	differenza reti	maggior numero di reti nel campionato	coppa disciplina
A.S.D. GRUMESE 1919	seconda	65	2,32			
A.S.D. SPORTING MANFREDONIA	seconda	63	2,25			
U.S.D. CITTA DI POGGIARDO	seconda	54	2,07			

*graduatoria **perdenti 1° turno play-off***

società	posizione classifica	punti in classifica	media punti	differenza reti	maggior numero di reti nel campionato	coppa disciplina
U.S.D. OLIMPIA BITONTO	quarta	61	2,17			
A.S.D. GIOVENTU PALAGIANELLO	quarta	54	1,92			
A.S.D. SAN DONACI FOOTBALL CLUB	quarta	46	1,76			
A.S.D. UNITI PER CERIGNOLA	quinta	60	2,14			

*graduatoria Società **non partecipanti al 1° turno gare play-off.** (vedi distacco pari o superiore ai 7 punti)*

società	posizione classifica	punti in classifica	media punti	differenza reti	maggior numero di reti nel campionato	coppa disciplina
A.S.D. BITETTO	quinta	54	1,92			
A.S.D. SOCCER DREAM PARABITA	quinta	45	1,73			

CAMPIONATO PROVINCIALE TERZA CATEGORIA

Per **l'eventuale** ammissione al Campionato Regionale di Seconda Categoria, in ottemperanza a quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale di questo Comitato Regionale Puglia, N. 25 pubblicato in data 10 Agosto 2023, viene formulata la seguente **primaria** graduatoria di merito:

*graduatoria società **vincenti 2° turno play-off***

società	posizione in classifica	anzianità federale L.N.D.	coppa disciplina
A.S.D. EAGLES BISCEGLIE	seconda	12.9.2022	
A.S.D. REDHEART SANNICANDRO GARGANICO	seconda	20.7.2023	
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CITTA DI AVETRANA	seconda	31.8.2023	
A.S.D. SUPERSANO	seconda	6.9.2023	

*graduatoria società **perdenti 2° turno play-off***

società	posizione in classifica	anzianità federale L.N.D.	coppa disciplina
POL.D. MARCONI ISCHITELLA	terza	27.9.2022	
A.S.D. SPONGANO CALCIO	terza	8.8.2023	
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NEW CARPEDIEM	terza	11.9.2023	
A.S.D. REAL CELLINO CALCIO	terza	18.9.2023	

Comunicato Ufficiale n. 72 della Delegazione Provinciale LND di Lecce S.S. 2023/2024

graduatoria **perdenti 1° turno play-off**

società	posizione in classifica	anzianità federale L.N.D.	coppa disciplina
A.S.D. PRO MASSAFRA 2022	quarta	18.7.2022	
U.S.D. ACADEMY GIOVINAZZO	quarta	6.9.2022	
A.S.D. POLISPORTIVA MARTIUS	quarta	8.9.2023	
A.S.D. AUDACE ASCOLI SATRIANO	quarta	7.7.2023	
A.S.D. FOOTBALL ACQUAVIVA	quinta	7.7.2023	

graduatoria Società **non partecipanti al 1° turno gare play-off.** (vedi distacco pari o superiore ai 7 punti)

società	posizione in classifica	anzianità federale L.N.D.	coppa disciplina
A.S.D. CASALE CALCIO	quinta	2.7.2021	
A.S.D. CASTRIGNANO	quinta	8.10.2021	
ASD VIRTUS SAMMARCO	quinta	5.7.2023	

SI PRECISA CHE ESAURITE LE PREVISTE GRADUATORIE DI MERITO VALIDE PER L'EVENTUALE AMMISSIONE AI CAMPIONATI DI ECCELLENZA - PROMOZIONE - PRIMA – SECONDA CATEGORIA - "TUTTE" - LE SOCIETÀ CHE AVANZERANNO DOMANDA DI COMPLETAMENTO ORGANICO VERRANNO SELEZIONATE MEDIANTE LE SOTTOELENCATE GRADUATORIE DI MERITO:

- SOCIETÀ RETROCESSE AL CAMPIONATO INFERIORE

N.B. la suddetta graduatoria tra le società retrocesse verrà formulata tenendo conto delle seguenti priorità:

- **posizione di classifica**
- **anzianità federale come società di settore dilettantistico**

- SOCIETÀ NON AVENTI DIRITTO OVVERO NON RIENTRANTI TRA LE "PRIMARIE" GRADUATORIE DI MERITO

N.B. la suddetta graduatoria tra le società non aventi diritto ovvero non rientranti tra le "primarie" graduatorie di merito retrocesse verrà formulata tenendo conto delle seguenti priorità:

- **posizione di classifica**
- **anzianità federale come società di settore dilettantistico**

PERSISTENDO ULTERIORE PARITÀ DI POSIZIONE NELLE GRADUATORIE SI PROCEDERÀ ALLA DETERMINAZIONE DELLE STESSE CONSIDERANDO IL SEGUENTE ED ULTERIORE PARAMETRO:

- **del miglior punteggio nella "Coppa Disciplina" al termine del Campionato di competenza 2023/2024**

3.2.4. ORGANICO SOCIETÀ – AVENTI DIRITTO – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Si riportano qui di seguito gli organici delle Società aventi diritto ai Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda categoria della stagione sportiva 2024 - 2025:

CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA

l'organico sarà composto da 20 squadre

1	943023	A.S.D.	ARBORIS BELLI 1979
2	935049	A.S.D.	ATLETICO ACQUAVIVA
3	934414	A.S.D.	ATLETICO RACALE
4	943563	A.S.D.	BARLETTA 1922
5	720586	A.S.	BISCEGLIE S.R.L.
6	921828	US	BITONTO CALCIO SSDARL
7	941746	U.S.D.	BRILLA CAMPI
8	922744	A.S.D.	CANOSA CALCIO 1948
9	938770	A.S.D.	CITTA DI GALLIPOLI
10	943767	U.S.D.	CORATO CALCIO 1946 A.S.D.
11	945949	A.S.D.	FOGGIA INCEDIT
12	944182	A.S.D.	GALATINA CALCIO
13	21400	A.S.D.	GINOSA
14	100	U.G.	MANDURIA SPORT
15	947056	A.S.D.	MOLFETTA CALCIO
16	78843	A.S.D.	NOVOLI
17	936350	U.S.D.	NUOVA SPINAZZOLA
18	70782	A.S.D.	POLIMNIA CALCIO
19	917119	A.S.D.	SOCCER MASSAFRA 1963
20	954878	A.S.D.	UNIONE CALCIO

CAMPIONATO REGIONALE PROMOZIONE

l'organico sarà composto da 36 squadre

1	70058	A.S.D.	A. TOMA MAGLIE
2	914969	A.S.D.	ATLETICO TRICASE
3	920649	A.S.D.	BITRITTO NORBA
4	941687	A.S.D.	BORGOROSSO MOLFETTA
5	932640	SSD SRL	CALCIO S. PIETRO VERNOTICO
6	947620	A.S.D.	CANUSIUM CALCIO
7	952799	A.S.D.	CITTA DI OTRANTO
8	945160	A.S.D.	COPERTINO CALCIO
9	922680	A.S.D.	COSMANO SPORT FOGGIA
10	917783	A.S.D.	DON UVA CALCIO 1971
11	918434	A.S.D.	FOOTBALL CLUB CAPURSO
12	942014	A.S.D.	FOOTBALL CLUB SANTERAMO
13	954930	A.S.D.	GROTTAGLIE CALCIO
14	952792	A.S.D.	LEVERANO FOOTBALL
15	942016	A.S.D.	LUCERA CALCIO
16	953240	A.S.D.	MARACANA SAN SEVERO
17	943774	A.S.D.	MESAGNE CALCIO 2020
18	922699	A.S.D.	MOLFETTA SPORTIVA 1917
19	940759	A.S.D.	RAGAZZI SPRINT CRISPIANO
20	947684	A.S.D.	REAL CAROVIGNO
21	912491	A.C.	REAL SITI
22	951950	A.S.D.	RINASCITA REFUGEES
23	936755	A.S.D.	SAN MARCO
24	75704	A.S.D.	SAN SEVERO CALCIO 1922

Comunicato Ufficiale n. 72 della Delegazione Provinciale LND di Lecce S.S. 2023/2024

25	913255	A.S.D.	TALSANO
26	943959	A.S.D.	TAURISANO 1939
27	66048	G.S.	TROIA A.S.D.
28	60005	A.S.D.	VEGLIE
29	947962	A.S.D.	VERNOLE CALCIO 2017
30	954870	A.S.D.	VIGOR TRANI CALCIO
31	945726	A.C.D.	VIRTUS LOCOROTONDO 1948
32	945605	POL.D.	VIRTUS MATINO
33	952798	A.S.D.	VIRTUS MOLA CALCIO
34	952800	A.S.D.	VIRTUS PALESE CALCIO
35			
36			

CAMPIONATO REGIONALE PRIMA CATEGORIA

l'organico sarà composto da 42 squadre

1	953341	A.S.D.	ATLETICO APRICENA
2	949968	A.S.D.	ATLETICO PESCHICI CALCIO
3	58423	G.S.D.	ATLETICO VIESTE
4	954086	G.S.D.	AUDACE BARLETTA 1958
5	947926	A.S.D.	AUDACE CAGNANO
6	953383	A.S.D.	AUDACE FRAGAGNANO 2020
7	955039	A.S.D.	CALCIO CAROSINO
8	949629	A.S.D.	CALCIO CASTELLANA
9	944197	A.S.D.	CALCIO CEGLIE
10	933909	A.S.D.	CAPO DI LEUCA
11	720276	A.S.D.	CEDAS AVIO BRINDISI
12	952303	A.S.D.	CITTA DI TRANI 2019
13	949806	A.S.D.	CURSI CALCIO 2018
14	936826	A.S.D.	DON BOSCO MANDURIA
15	938583	ACSD	ETRA BARLETTA 2008
16	922694	A.S.D.	FOOTBALL TAVIANO
17	953758	A.S.D.	GIALLOOROSI ARADEO
18	954868	SSDARL	GIOVANI CRYOS
19	946067	A.S.D.	GIOVENTU CALCIO SANSEVERO
20	941049	A.S.D.	HELLAS LATERZA
21	938745	A.S.D.	IDEALE BARI
22	720321	U.S.D.	LATIANO
23	949808	A.S.D.	MELPIGNANO
24	953009	A.S.D.	NOICATTARO
25	962180	A.S.D.	NUOVA AVETRANA
26	953459	A.S.D.	POLIS BAGNOLO
27	954874	SSDARL	POLISPORTIVA GALATONE
28	917811	A.S.D.	POLISPORTIVA NOCI
29	952489	A.S.D.	REAL MOTTOLA CALCIO 2019
30	955124	A.S.D.	REAL PUTIGNANO
31	911634	A.S.D.	REAL SAN GIOVANNI
32	916360	A.S.D.	RINASCITA RUTIGLIANESE
33	949765	A.S.D.	RUFFANO CALCIO
34	26360	U.S.	S.VITO
35	953981	A.S.D.	SAVA CALCIO
36	915891	ASD.BS	SOCCER TEAM FASANO
37	954863	A.S.D.	SPORTING APRICENA
38	942078	A.S.D.	SQUINZANO CALCIO 1913
39	936104	A.S.D.	STATTE
40	943979	A.S.D.	TOP PLAYER MINERVINO
41	949849	F.C.D.	VIRTUS BISCEGLIE
42	947701	A.S.D.	VIRTUS SAN FERDINANDO
43	954218	A.S.D.	VIRTUS SAN PANCRAZIO

CAMPIONATO REGIONALE SECONDA CATEGORIA

1	943932	A.S.D.	ACCADEMIA CALCIO MONTE
2	912791	A.S.D.	ARCOBALENO TRIGGIANO
3	962519	ASD	ATLETICO CARMIANO MAGLIANO
4	953782	S.S.D.	ATLETICO MARTINA 2012
5	934536	A.S.D.	ATLETICO PEZZE 2011
6	61667	A.S.D.	AVANTI ALTAMURA
7	921129	A.S.D.	BITETTO
8	942147	A.S.D.	BOVINO CALCIO
9	931550	POL.D.	CALCIO SOLETO
10	953273	U.S.D.	CITTA DI POGGIARDO
11	945489	A.S.D.	DIMATEAM
12	70772	U.S.D.	ELCE
13	204008	S.S.D.	ESPERIA MONOPOLI A R.L.
14	953336	A.S.D.	GIOVENTU CALCIO MURO
15	918512	A.S.D.	GIOVENTU PALAGIANELLO
16	943618	A.S.D.	GRUMESE 1919
17	947774	A.S.D.	INVICTUS LAM ACCADEMY
18	952349	A.S.D.	KALE POLIS GALLIPOLI
19	922158	A.S.D.	KIDS CLUB CONVERSANO
20	953239	A.S.D.	MICHELE BIANCOFIORE
21	920931	A.S.D.	NEW TEAM CELLAMARE
22	932148	U.S.D.	OLIMPIA BITONTO
23	952794	A.S.D.	PRESICCE ACQUARICA
24	962021	A.S.D.	PRO GIOIA CALCIO 2023
25	944064	POL.D.	REAL NEVIANO
26	935979	A.S.D.	REAL OLIMPIA TERLIZZI
27	955310	A.S.D.	REAL RODI GARGANICO
28	921476	A.S.D.	REAL SANNICANDRO
29	948138	A.S.D.	REAL ZAPPONETA
30	954232	A.S.D.	SAN DONACI FOOTBALL CLUB
31	948198	A.S.D.	SAN GIORGIO CALCIO 2017
32	931653	A.S.D.	SOCCER DREAM PARABITA
33	921333	A.S.D.	SOCCER GREEN SURBO
34	919937	A.S.D.	SOCCER RUVO
35	953971	A.S.D.	SOCCER STORNARA
36	953965	A.S.D.	SPORTING MANFREDONIA
37	912795	A.C.	TAF CEGLIE MESSAPICA
38	912565	A.S.	TRICASE A.S.D.
39	936951	A.S.D.	UNITI PER CERIGNOLA
40	950256	A.S.D.	VALESIO SPORT TORCHIAROLO
41	955375	A.S.D.	VASTE POGGIARDO 91
42	943581	A.S.D.	VILLA CASTELLI CALCIO
43	944094	A.S.D.	VIRTUS CALCIO MESAGNE
44	962562	A.S.D.	VIRTUS ERCHIE
45	941913	A.S.D.	VIRTUS LECCE
46	921827	A.S.D.	VIRTUS MOLFETTA
47	962614	A.S.D.	VIRTUS STORNARELLA
48	912293	POL.	ZOLLINO A.S.D.

CAMPIONATO PROVINCIALE TERZA CATEGORIA BARI

1	947633	U.S.D.	ACADEMY GIOVINAZZO
2	936344	A.S.D.	CALCIO PROMOTION
3	945207	A.S.D.	FOOTBALL ACQUAVIVA
4	931242	A.S.D.	FULGOR MOLFETTA 2009
5	937732		LIBERTY BARI S.S.D.AR.L.
6	955386	A.S.D.	TERRIBILE SOCCER
7	953439	A.S.D.	WARRIORS CALCIO BARI

CAMPIONATO PROVINCIALE TERZA CATEGORIA BAT

1	955391	A.S.D.	EAGLES BISCEGLIE
2	962402	Associazione Sportiva Dilettantistica	NEW CARPEDIEM
3	932635	A.S.D.	TRANI

CAMPIONATO PROVINCIALE TERZA CATEGORIA BRINDISI

1	941283	A.S.D.	ACCADEMIA CALCIO SAN VITO
2	953651	A.S.D.	CASALE CALCIO
3	910136	G.S.D.	FASANO
4	939034	A.S.D.	LEONE SOCCER TUTURANO
5	962075	A.S.D.	PARADISO
6	962520	A.S.D.	REAL CELLINO CALCIO
7	962677	A.S.D.	SPORTING LATIANO

CAMPIONATO PROVINCIALE TERZA CATEGORIA FOGGIA

1	934314	A.S.D.	ATLETICO FOGGIA
2	955297	A.S.D.	AUDACE ASCOLI SATRIANO
3	947432	A.S.D.	AUDAX SAN SEVERO
4	953874	A.S.D.	CASTELLUCCIO DEI SAURI
5	950154	A.S.D.	GARGANO ACADEMY
6	962507	A.S.D.	LESINA CALCIO
7	936558	POL.D.	MARCONI ISCHITELLA
8	931057	A.S.D.	PESCHICI CALCIO
9	912130	A.S.D.	PUNTO FOGGIA
10	955450	A.S.D.	REAL VICO
11	962043	A.S.D.	REDHEART SANNICANDRO GARGANICO
12	954207	A.S.D.	SANT AGATA DI PUGLIA
13	945601	F.C.D.	SPORTING TORREMAGGIORE
14	944060	A.S.D.	VIRTUS CALCIO FOGGIA
15	922711	ASD	VIRTUS SAMMARCO

CAMPIONATO PROVINCIALE TERZA CATEGORIA LECCE

1	720238	A.S.D.	CALIMERA
2	954290	A.S.D.	CASTRIGNANO
3	954067	A.S.D.	OLYMPIQUE SOCCER
4	962326	A.S.D.	POLISPORTIVA MARTIUS
5	954298	A.S.D.	POLISPORTIVA SOGLIANO
6	962179	ASD	REAL SQUINZANO
7	962510	U.S.D.	SALENTINA CALCIO
8	952795	A.S.D.	SALENTO SOCCER ACADEMY
9	938825	A.S.D.	SOCCER GUAGNANO
10	962532	Associazione Sportiva Dilettantistica	VIRTUS CARMIANO

CAMPIONATO PROVINCIALE TERZA CATEGORIA MAGLIE

1	955361	A.S.D.	ATLETICO SALVE
2	962531	Associazione Sportiva Dilettantistica	SANNICOLA CALCIO
3	962200	A.S.D.	SPONGANO CALCIO
4	962338	A.S.D.	SUPERSANO

CAMPIONATO PROVINCIALE TERZA CATEGORIA TARANTO

1	962207	A.S.D.	ATLETICO PALAGIANO
2	962245	Associazione Sportiva Dilettantistica	CITTA DI AVETRANA
3	952292	A.S.D.	DIAVOLI BIANCOROSSI
4	950561	A.S.D.	GIOVENTU SAN VITO
5	955372	A.S.D.	GOLDEN GLASS
6	954990	A.S.D.	PRO MASSAFRA 2022

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE C1

1	720344	A.S.D.	AZZURRI CONVERSANO
2	955111	A.S.D.	BOEMONDO C5
3	920339		C.U.S. FOGGIA A.S.D.
4	962024	Associazione Sportiva Dilettantistica	CASSANO DELLE MURGE C 5
5	938843	A.S.D.	FUTSAL ANDRIA
6	921080	A.S.D.	FUTSAL BARLETTA
7	914440	A.S.D.	FUTSAL BRINDISI
8	951998	S.S.D.	FUTSAL NOCI 2019 S.R.L.
9	949999	A.S.D.	FUTSAL TERLIZZI
10	953634	A.S.D.	GRIMALTEAM C5
11	943910	A.S.D.	JUST MOLA
12	953024	A.S.D.	SALVATORE RUSSO VEGLIE
13	938452	A.S.D.	VOLARE POLIGNANO

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE C2

1	947633	U.S.D.	ACADEMY GIOVINAZZO
2	962357	A.S.D.	ALTAMURA CALCIO A CINQUE
3	935337	A.S.D.	ATLETICO NOCI
4	952229	A.S.D.	AUDAX RUTIGLIANO
5	914965	A.S.D.	AZETIUM RUTIGLIANO C 5
6	945940		C.U.S. BARI A.S.D.
7	919206	A.S.D.	COCOON FASANO
8	945199	A.S.D.	ERACLIO CALCIO A 5
9	942014	A.S.D.	FOOTBALL CLUB SANTERAMO
10	947446	A.S.D.	FUTBOL CINCO BISCEGLIE
11	953094	A.S.D.	FUTSAL BYRE RUVO
12	962380	Associazione Sportiva Dilettantistica	FUTSAL GROTTA
13	936259	A.S.D.	FUTSAL LECCE
14	953026	A.S.D.	FUTSAL OSTUNI
15	947893	A.S.D.	GIOCO CALCIO TRA AMICI
16	953276	ASDAPS	MEC SPORT
17	720552	A.S.D.	NETTUNO
18	962268	ASR	OISSA SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA
19	941785	A.S.D.	POGGIORSINI CALCIO
20	949998	A.S.D.	PUBLIC
21	940759	A.S.D.	RAGAZZI SPRINT CRISPIANO
22	962397	Associazione Sportiva Dilettantistica	SAN FERDINANDO C5
23	934417	A.S.D.	SOCCER ALTAMURA
24	954076	A.S.D.	SOGLIANO CAVOUR 2021
25	937739	A.S.D.	THURIAE

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE

1	921129	A.S.D.	BITETTO
2	952133	A.S.D.	BLACK WHITE LEVERANO
3	954174	A.S.D.	FUTURA BITONTO
4	931015	A.S.D.	NEW TEAM NOCI
5	911228	F.C.	REAL STATTE
6	945663	A.S.D.	SPORTIVAMENTE AMICI

CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA FEMMINILE

1	720668	A.S.D.	APULIA TRANI
2	932790	A.S.D.	FABRIZIO MICCOLI
3	910136	G.S.D.	FASANO
4	962082	Associazione Sportiva Dilettantistica	FOGGIA WOMEN 1987
5	947056	A.S.D.	MOLFETTA CALCIO
6	953541	A.S.D.	PHOENIX TRANI
7	948454	A.S.D.	PINK ALTAMURA
8	915891	ASD.BS	SOCCER TEAM FASANO

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

OPEN DAY

Secondo quanto indicato sul C.U. n. 1 F.I.G.C. – S.G.S. relativamente all'organizzazione di "OPEN DAY" da parte di una società, al fine di promuovere la propria attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio staff. Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY, è tenuta a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando luogo, periodo e tipologia dell'evento organizzato.

Si precisa che in occasione di tali attività, le società possono coinvolgere esclusivamente giovani non tesserati/e per altre società affiliate alla FIGC.

Per gli OPEN DAY, le società dovranno inviare la comunicazione esclusivamente a mezzo mail a:

puglia.sgs@figc.it

Società Organizzatrice	Luogo	Giorno di svolgimento	Orario
ASD FABRIZIO MICCOLI	Campo Comunale – SAN DONATO DI LECCE (LE)	1-2-3-4 Luglio 2024	Dalle 17:30 alle 19:30
SSD ARL WOMEN LECCE	C. Com. "La Torre" – CASTRIGNANO DEI GRECI (LE)	4 Luglio 2024	Dalle 16:00 alle 19:00
ASD GALATINA CALCIO	Stadio Specchia Via Chieti – GALATINA (LE)	1-2-3-4-5 Luglio 2024	Dalle 17:30 alle 19:00
ASD REAL TARAS	C. COM. "Renzino Paradiso"- TALSANO (TA)	3 Luglio 2024	Dalle 18:30 alle 20:30
ASD PINK ALTAMURA	C. S. "Country Sport" - ALTAMURA (BA)	3 – 6 Luglio 2024	Dalle 15:00 alle 18:00
ASD INTESA SPORT CLUB BARI	C. S. "Tonino Rana" – BARI (BA)	9-10 Luglio 2024	Dalle 16:30 alle 18:30
ASD IST. DI CAGNO ABBRESCIA	C.S. " Di Cagno" Via Alcide de Gasperi - BARI	8-9-10-11-12 Luglio 2024	Dalle 17:30 alle 19:00
ASD IST. DI CAGNO ABBRESCIA	C.S. " Di Cagno" Via Alcide de Gasperi - BARI	26-27-28-29-30 Agosto 2024	Dalle 16:00 alle 19:00
ASD JUVENTU SAN MICHELE	C.S. "San Michele" Piazza Murialdo, 1 – FOGGIA (FG)	20-21-27-28 Giugno 2024	Dalle 18:30 alle 20:30
SSD CASARANO CALCIO	Campo "Giuseppe Capozza" – CASARANO (LE)	21 Giugno 2024	Dalle 17:00 alle 19,30
A S D N O V O L I	Campo Sportivo "Toto Lezzi" – NOVOLI (LE)	2-3-4-5-10-11-12-17-18-19-24-25-26 Luglio 2024	Dalle 17:00 alle 21:30
ASD LEVERANO FOOTBALL	Campo Sportivo Comunale – LEVERANO (LE)	8-10-12 Luglio 2024	Dalle 19:30 alle 21:30
ASD PRO CALCIO BARI	C.S. "Sporting Club" S.P. 183 – BARI-LOSETO (BA)	2-4-9-11-16 Luglio 2024	Dalle 16:30 alle 19:30
ASD PRO GIOVENTU' NOICATTARO	Campo Sportivo Dell'Amicizia - CAPURSO	2-5-9-12-16 Luglio 2024	Dalle 17:30 alle 19:30
A S D L A Q U E R C I A	C. S. "La Quercia" – PUTIGNANO (BA)	12 Giugno 2024	Dalle 17:00 alle 19:00
ASD SQUINZANO CLACIO 1913	Stadio "Santo de Ventura" - SQUINZANO	15-16-17 Luglio 2024	Dalle 16:30 alle 20:00

CENTRI ESTIVI

Come previsto dal CU n.1 SGS, tutte le società della FIGC, possono autonomamente organizzare Centri Estivi o Camp Estivi aperti anche a soggetti non tesserati per la propria Società le cui finalità ludico-motorie, di avviamento o perfezionamento tecnico e le relative attività siano in linea con i principi educativi promossi dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

Non è pertanto consentito che i Centri Estivi o i Camp Estivi abbiano finalità di selezione di giovani calciatori/calciatrici.

Al fine di tutelare gli standard qualitativi federali le Società affiliate sono tenute a comunicare al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, apposita informazione di inizio delle attività in oggetto, utilizzando esclusivamente il modulo allegato da inviare tramite posta elettronica all'indirizzo: puiglia.sgs@figc.it.

Si riportano di seguito Centri/Camp Estivi regolarmente comunicati al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Antonio QUARTO.

Società Organizzatrice		Luogo	Giorni di svolgimento	Referente
ASD	ACCADEMIA CALCIO S. VITO	Campo "E. Citiolo" – SAN VITO DEI NORMANNI (BR)	Dal 10/06/2024 al 12/07/2024	CAVALIERE Angelo 3207613179
ASD	ACCADEMIA MANFREDONIA	C.S. "Stella Maris" Vioa della Rucola – MANFREDONIA (FG)	Dal 16/07/2024 al 27/08/2024	BASTA Marcello 3462279215
ASD	AGON CLUB ALTAMURA	C.S. "Master Sport Altamura" S.C. Esterna Manfredi – ALTAMURA (BA)	Dal 10/06/2024 al 09/08/2024	DENORA Pasquale 3492475314
ASD	ALL STARS	C.S. "All Stars" Via Fanelli – BARI (BA)	Dal 10/06/2024 al 09/08/2024	ABBRESCIA Simona 3287898583
POL.D.	BELLAVISTA	C.S. "Bellavista Soccer" Via Antica del Petto – BITONTO (BA)	Dal 10/06/2024 al 09/08/2024	FRISONE Dorianana 3349127018
ASD	COSMANO SPORT FOGGIA	Piazza Achille Donato Giannini – FOGGIA (FG)	Dal 10/06/2024 al 26/07/2024	DE LEO Rossana 3384642999
ASD	FABRIZIO MICCOLI	Campo Comunale – SAN DONATO DI LECCE (LE)	Dal 07/07/2024 al 13/07/2024	GRECO Marcello 3388875677
	FOGGIA FOOTBALL CLUB	Struttura Sportiva "Chiesa S. Antonio" – FOGGIA (FG)	Dal 03/06/2024 al 26/07/2024	VACCARIELLO Giuseppe 3478258504
ASD	FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	C.S. "Sport Academy Village" ANDRIA (BT)	Dal 17/06/2024 al 26/07/2024	FUSARO Simona 3206926269
VIRTUS	FRANCAVILLA CALCIO	Stadio "Giovanni Paolo II" – FRANCAVILLA FONTANA (BR)	Dal 24/06/2024 al 30/06/2024	ORLANDO Vittorio 3491075344
ASD	FUTURA MONTERONI	C. S. "Futura Monteroni" – MONTERONI DI LECCE (LE)	Dal 10/06/2024 al 09/08/2024	MANCA Daniele 32786581999
	GIOVANI CRYOS	C. S. "Olympiakos Club" – TARANTO (TA)	Dal 10/06/2024 al 12/07/2024	GALLOTTA Cosimo 3208152449
ASD	INVICTUS LAM ACADEMY	C.S. "Oratorio" Via G. Verdi – MODUGNO (BA)	Dal 10/06/2024 al 02/08/2024	CARDASCIO Carlo 3356943720
ASD	INVICTUS LAM ACADEMY – SASSUOLO CAMP	Campo Comunale "S. Palmiotta" – MODUGNO (BA)	Dal 17/06/2024 al 21/06/2024	CARDASCIO Carlo 3356943720
ASD	LA QUERCIA	C. S. "La Quercia" – PUTIGNANO (BA)	Dal 10/06/2024 al 28/06/2024	MASI Fabio 3381804518
ASD	LEVERANO FOOTBALL	Campo Comunale Leverano – Via Marche – LEVERANO (LE)	Dal 12/06/2024 al 28/07/2024	POLITANO Antonio 3312909185
GSD	MOLFETTA BULL5	Scuola Media "G. S. POLI" e "Campetti Levante" – MOLFETTA (BA)	Dal 10/06/2024 al 03/08/2024	TOMA Antonio 3279521711
ASD	OLIMPIA FRANCAVILLA	C. S. "Free Time" Via per Oria – FRANCAVILLA FONTANA (BR)	Dal 11/06/2024 al 31/07/2024	LIGORIO Claudia 3271249646
ASD	PELLEGRINO SPORT	C.S. "Pellegrino Sport" – ALTAMURA (BA)	Dal 10/06/2024 al 15/09/2024	PELLEGRINO Marco 3339591001
ASD	PINK ALTAMURA	C. S. "Michele Franco" – ALTAMURA (BA)	Dal 10/06/2024 al 02/08/2024	FALCICCHIO Michele 3402719157
ASD	POLISPORTIVA NOCI	"Palazzetto dello Sport" Via Tommaso Fiore – NOCI (BA)	Dal 1/06/2024 al 10/08/2024	SABATELLI Giuseppe 3407107438
ASD	PRO GIOVENTÙ NOICATTARO	Centro Sportivo "Berardi" – NOICATTARO (BA)	Dal 10/06/2024 al 07/09/2024	DAMIANI Massimo 3475334162
AC	TAF CEGLIE MESSAPICA	C. S. "Mare Sport" – VILLANOVA (BR)	Dal 10/06/2024 al 28/06/2024	MARSEGLIA Rocco 330374472
ASD	VIRTUS MANDURIA	Campo Comunale – SAN PIETRO IN BEVAGNA (TA)	Dal 15/07/2024 al 20/07/2024	ENVERDOCI 3201504164
ASD	VIRTUS MODUGNO	C.S. "Virtus Center" Via S. Dom. Savio – MODUGNO (BA)	Dal 10/06/2024 al 14/09/2024	ROSATI Paola 3204562989

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Lecce ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Lecce il giorno
20 GIUGNO 2024.

IL SEGRETARIO
(Francesco BASURTO)

IL DELEGATO
(Luana De Mitri)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 247/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di modificare gli Artt. 28, 32, 33, 39, 102, 103, 103bis e 117 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare gli Artt. 28, 32, 33, 39, 102, 103, 103bis e 117 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Vecchio Testo	Nuovo Testo
Art. 28 I “professionisti”	Art. 28 I “professionisti”
<p>1. Sono qualificati “professionisti” i calciatori e le calciatrici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nelle Leghe professionistiche e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile.</p> <p>2. Il rapporto di prestazione da “professionista”, con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore/calciatrice e la società, di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori/calciatrici maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione e contratti ad efficacia differita.</p> <p>3. Il primo contratto da “professionista” può essere stipulato dai calciatori/calciatrici che abbiano compiuto almeno il 16° anno di età.</p>	<p>1. Sono qualificati “professionisti” i calciatori e le calciatrici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nelle Leghe professionistiche e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile.</p> <p>2. Il rapporto di prestazione da “professionista”, con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore/calciatrice e la società, di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori/calciatrici maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione. e contratti ad efficacia differita.</p> <p>3. Il primo contratto da “professionista” può essere stipulato dai calciatori/calciatrici che abbiano compiuto almeno il 16° anno di età.</p>
Art. 32 I “Giovani Dilettanti”	Art. 32 I “Giovani Dilettanti”
<p>1. I calciatori/calciatrici:</p> <p>a) che in corso di stagione compiono il 16° anno di età acquisiscono la qualifica di “giovani dilettanti” se sono tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il</p>	<p>1. I calciatori/calciatrici:</p> <p>a) che in corso di stagione compiono il 16° anno di età acquisiscono la qualifica di “giovani dilettanti” se sono tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il</p>

loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società, può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che i “giovani dilettanti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

b) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età sono qualificati “giovani dilettanti” se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive, salvo instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

c) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 17° anno di età sono qualificati “giovani dilettanti” se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della

loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società, può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che i “giovani dilettanti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

b) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età sono qualificati “giovani dilettanti” se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive, salvo instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

c) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 17° anno di età sono qualificati “giovani dilettanti” se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della

Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento dura una stagione sportiva, salvo che instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

1 bis Ai calciatori/calciatrici giovani dilettanti, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'art. 39.1bis delle NOIF.

2. I calciatori/calciatrici con la qualifica di "giovani dilettanti" assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di "non professionisti". Il loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società dura una stagione sportiva, salvo che i "non professionisti" instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, o sottoscritto un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in tutti i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del

Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento dura una stagione sportiva, salvo che instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

1 bis Ai calciatori/calciatrici giovani dilettanti, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'art. 39.1bis delle NOIF.

2. I calciatori/calciatrici con la qualifica di "giovani dilettanti" assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di "non professionisti". Il loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società dura una stagione sportiva, salvo che i "non professionisti" instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, o sottoscritto un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in tutti i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del

contratto.

Norme transitorie in applicazione dell'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2021

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2024, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Per i calciatori nati dal 1° luglio 2005 in poi, il tesseramento disciplinato dal previgente comma 1 permane fino al 30 giugno 2026, salvo che non stipulino prima un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2024, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.

Per detti calciatori, il tesseramento permane:

a) fino al 30 giugno 2025 se sono nati negli anni 2003 e 2004, salvo che non stipulino prima - nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici "non professionisti" tra società partecipanti ai Campionati della LND - un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società;

b) fino al 30 giugno 2026, se sono nati dal 1° gennaio 2005 in poi, salvo che non

contratto.

Norme transitorie in applicazione dell'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2021

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2024, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Per i calciatori nati dal 1° luglio 2005 in poi, il tesseramento disciplinato dal previgente comma 1 permane fino al 30 giugno 2026, salvo che non stipulino prima un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2024, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.

Per detti calciatori, il tesseramento permane:

a) fino al 30 giugno 2025 se sono nati negli anni 2003 e 2004, salvo che non stipulino prima - nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici "non professionisti" tra società partecipanti ai Campionati della LND - un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società;

b) fino al 30 giugno 2026, se sono nati ~~dal 1° gennaio 2005 in poi~~ nel primo semestre

<p>stipulino prima - nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati della LND - un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.</p> <p>Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento indicate al secondo capoverso e alle lettere a) e b) del quarto capoverso, l’importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell’art. 99 è raddoppiato.</p> <p>Per tutti calciatori/calciatrici nati negli anni 2002 e precedenti, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente decade il 30 giugno 2024, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali.</p>	<p>del 2005, salvo che non stipulino prima - nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati della LND - un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.</p> <p>Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento indicate al secondo capoverso e alle lettere a) e b) del quarto capoverso, l’importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell’art. 99 è raddoppiato.</p> <p>Per tutti calciatori/calciatrici nati negli anni 2002 e precedenti, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente decade il 30 giugno 2024, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali.</p>
<p>Art. 33 I “giovani di serie”</p>	<p>Art. 33 I “giovani di serie”</p>
<p>1. I calciatori e le calciatrici “giovani”, dal 14° anno di età e non oltre il termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionistico.</p> <p>2. Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero, in tutti gli altri casi, per la sola durata della stagione sportiva, al termine delle</p>	<p>1. I calciatori e le calciatrici “giovani”, dal 14° anno di età e non oltre il termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionistico.</p> <p>2. Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero, in tutti gli altri casi, per la sola durata della stagione sportiva, al termine delle</p>

quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, del contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, della durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice), con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

2 bis. La società per la quale è tesserato/a il/la “giovane di serie”, senza contratto di apprendistato, ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il primo contratto di apprendistato professionalizzante di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell’anno in cui il calciatore/calciatrice compie anagraficamente il diciannovesimo anno di età. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di durata del tesseramento, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di “giovani di serie”, al compimento anagrafico del 16° anno d’età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico.

Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di “professionista” e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando:

quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, del contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, della durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice), con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

2 bis. La società per la quale è tesserato/a il/la “giovane di serie”, senza contratto di apprendistato, ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il primo contratto di apprendistato professionalizzante di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell’anno in cui il calciatore/calciatrice compie anagraficamente il diciannovesimo anno di età. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di durata del tesseramento, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di “giovani di serie”, al compimento anagrafico del 16° anno d’età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico.

Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di “professionista” e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando:

a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;

b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;

c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C;

d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile.

Tale diritto matura a condizione che le presenze si siano verificate, in un'unica stagione sportiva, per la medesima società.

4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione e contratti ad efficacia differita.

5. Nel caso di calciatore/calciatrice "giovane di serie", il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale "professionista" con l'osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest'ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa,

a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;

b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;

c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C;

d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile.

Tale diritto matura a condizione che le presenze si siano verificate, in un'unica stagione sportiva, per la medesima società.

4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione. **e contratti ad efficacia differita.**

5. Nel caso di calciatore/calciatrice "giovane di serie", il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale "professionista" con l'osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest'ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa,

<p>indipendentemente dall'età del calciatore/calciatrice.</p> <p>6. Il calciatore e la calciatrice “giovane di serie” in rapporto di apprendistato può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo.</p> <p>7. In ogni caso, per le calciatrici, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.</p> <p>Norme transitorie</p> <p>Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2023, per i/le calciatori/calciatrici che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.</p> <p>Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2024, per i/le calciatori/calciatrici che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.</p> <p>Di conseguenza, per tutti calciatori/calciatrici tesserati/e come “giovani di serie” prima del 1° luglio 2023, l'eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2024, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali.</p> <p>Il comma 2 bis trova applicazione dal 1° luglio 2024 per i calciatori/calciatrici che sottoscriveranno un nuovo tesseramento dalla stagione sportiva 2024/2025.</p>	<p>indipendentemente dall'età del calciatore/calciatrice.</p> <p>6. Il calciatore e la calciatrice “giovane di serie” in rapporto di apprendistato può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo.</p> <p>7. In ogni caso, per le calciatrici, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.</p> <p>Norme transitorie</p> <p>Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2023, per i/le calciatori/calciatrici che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.</p> <p>Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2024, per i/le calciatori/calciatrici che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.</p> <p>Di conseguenza, per tutti calciatori/calciatrici tesserati/e come “giovani di serie” prima del 1° luglio 2023, l'eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2024, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali.</p> <p>Il comma 2 bis trova applicazione dal 1° luglio 2024 per i calciatori/calciatrici che sottoscriveranno un nuovo tesseramento dalla stagione sportiva 2024/2025. Detta disposizione transitoria trova applicazione anche per coloro che si sono ritesserati ai sensi del C.U.</p>
---	---

<p>Le società che hanno tesserato calciatori/calciatrici come Giovani di Serie con contratto di apprendistato prima dell'entrata in vigore del comma 2 bis mantengono il diritto di stipulare con gli/le stessi/stesse il primo contratto di calciatore/calciatrice professionista previsto dall'ultimo capoverso del comma 2 vigente fino alla introduzione del comma 2 bis.</p> <p>Il comma 2 bis trova altresì applicazione per i calciatori/calciatrici tesserati/e come Giovani di Serie entro il 30 giugno 2023 ed il diritto ivi previsto deve essere esercitato dal 1° giugno 2024 al 30 giugno 2024.</p> <p>Norme transitorie per il calcio femminile per la stagione 2023/2024</p> <p>Le disposizioni transitorie che seguono alle lettere A) e B) dettate per il calcio femminile restano in vigore fino al 30 giugno 2024 esclusivamente per le calciatrici in continuità di tesseramento. Dal 1° luglio 2024 troverà comunque applicazione la nuova disciplina dettata in sostituzione di quella sull'addestramento tecnico.</p> <p>A) Il rapporto annuale di addestramento tecnico di cui al previgente comma 2 dell'art. 33 potrà essere instaurato anche con le calciatrici nate nell'anno 2003 (titolari o meno di un precedente rapporto di addestramento tecnico nella stagione sportiva 2022/23), al termine del quale il contratto di autorità non potrà avere durata superiore a 2 anni.</p> <p>B) In ogni caso prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021 e della normativa federale.</p>	<p>212/A del 14 maggio 2024.</p> <p>Le società che hanno tesserato calciatori/calciatrici come Giovani di Serie con sottoscrivendo un contratto di apprendistato (incluse le società che hanno sottoscritto con i calciatori contratti di apprendistato ad efficacia differita) prima dell'entrata in vigore del comma 2 bis mantengono il diritto di stipulare con gli/le stessi/stesse il primo contratto di calciatore/calciatrice professionista previsto dall'ultimo capoverso del comma 2 vigente fino alla introduzione del comma 2 bis.</p> <p>Il comma 2 bis trova altresì applicazione per i calciatori/calciatrici tesserati/e come Giovani di Serie entro il 30 giugno 2023 ed il diritto ivi previsto deve essere esercitato dal 1° giugno 2024 al 30 giugno 2024.</p> <p>Norme transitorie per il calcio femminile per la stagione 2023/2024</p> <p>Le disposizioni transitorie che seguono alle lettere A) e B) dettate per il calcio femminile restano in vigore fino al 30 giugno 2024 esclusivamente per le calciatrici in continuità di tesseramento. Dal 1° luglio 2024 troverà comunque applicazione la nuova disciplina dettata in sostituzione di quella sull'addestramento tecnico.</p> <p>A) Il rapporto annuale di addestramento tecnico di cui al previgente comma 2 dell'art. 33 potrà essere instaurato anche con le calciatrici nate nell'anno 2003 (titolari o meno di un precedente rapporto di addestramento tecnico nella stagione sportiva 2022/23), al termine del quale il contratto di autorità non potrà avere durata superiore a 2 anni.</p> <p>B) In ogni caso prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021 e della normativa federale.</p>
--	---

<p>Nell'ipotesi in cui la calciatrice interessata sia titolare di un accordo economico per la stagione sportiva 2022/2023 che preveda un compenso netto superiore a quello che verrà concordato a titolo di indennità per addestramento tecnico, come previsto dal comma 2 dell'art. 33, la stessa avrà diritto a vedersi riconosciuta un'indennità netta non inferiore a quella pattuita nell'accordo economico relativo alla stagione sportiva 2022/2023.</p> <p>In relazione al diritto della calciatrice "giovane di serie" ad ottenere la qualifica di "professionista" e a stipulare il relativo contratto con la società per la quale è tesserata, nel conteggio delle quindici gare di campionato o di Coppa Italia dovrà tenersi conto anche delle gare alle quali l'atleta ha preso parte, nel corso delle precedenti stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023, cumulativamente considerate, nella massima serie del campionato italiano e della Coppa Italia. Resta inteso che per queste stagioni sportive e per le successive 2023/2024 e 2024/2025 verranno computate le sole presenze con un minutaggio di almeno 45 minuti.</p> <p>In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.</p>	<p>Nell'ipotesi in cui la calciatrice interessata sia titolare di un accordo economico per la stagione sportiva 2022/2023 che preveda un compenso netto superiore a quello che verrà concordato a titolo di indennità per addestramento tecnico, come previsto dal comma 2 dell'art. 33, la stessa avrà diritto a vedersi riconosciuta un'indennità netta non inferiore a quella pattuita nell'accordo economico relativo alla stagione sportiva 2022/2023.</p> <p>In relazione al diritto della calciatrice "giovane di serie" ad ottenere la qualifica di "professionista" e a stipulare il relativo contratto con la società per la quale è tesserata, nel conteggio delle quindici gare di campionato o di Coppa Italia dovrà tenersi conto anche delle gare alle quali l'atleta ha preso parte, nel corso delle precedenti stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023, cumulativamente considerate, nella massima serie del campionato italiano e della Coppa Italia. Resta inteso che per queste stagioni sportive e per le successive 2023/2024 e 2024/2025 verranno computate le sole presenze con un minutaggio di almeno 45 minuti.</p> <p>In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 39 Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici</p>	<p style="text-align: center;">Art. 39 Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici</p>
<p>1. I/le calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine.</p>	<p>1. I/le calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine.</p>

Ibis. È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5. In sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 11 e il calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima. Analogamente, in sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 5 e il giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima.

Nella stessa stagione sportiva, il giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste.

2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice. e, nel caso di minori, esclusivamente dall' esercente la responsabilità genitoriale. Nel caso di minore con età superiore ai 13 anni, la richiesta di tesseramento deve essere sottoscritta anche dal minore. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali progressi tesseramenti presso Federazioni estere.

Il calciatore/giocatore o la calciatrice/giocatrice che intendono svolgere,

Ibis. È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5. In sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 11 e il calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima. Analogamente, in sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 5 e il giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima.

Nella stessa stagione sportiva, il giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste.

2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice. e, nel caso di minori, esclusivamente dall' esercente la responsabilità genitoriale. **Nel caso di minore con età pari o superiore ai 14 anni**, la richiesta di tesseramento deve essere sottoscritta anche dal minore. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali progressi tesseramenti presso Federazioni estere.

Il calciatore/giocatore o la calciatrice/giocatrice che intendono svolgere,

per la medesima società, sia l'attività di Calcio a 11 sia l'attività di Calcio a 5, devono sottoscrivere due distinte richieste di tesseramento, onde consentire la ricostruzione della posizione per le singole attività.

Il tesseramento deve essere effettuato attraverso la modalità telematica.

3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.

Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, Comitato o Divisione.

L'utilizzo del calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato o Giovane di Serie è consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento (a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività dalla Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente) e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

L'utilizzo del calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, in ambito dilettantistico, è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento e, per i calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

per la medesima società, sia l'attività di Calcio a 11 sia l'attività di Calcio a 5, devono sottoscrivere due distinte richieste di tesseramento, onde consentire la ricostruzione della posizione per le singole attività.

Il tesseramento deve essere effettuato attraverso la modalità telematica.

3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.

Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, Comitato o Divisione.

L'utilizzo del calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato o Giovane di Serie è consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento (a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività dalla Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente) e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

L'utilizzo del/**della** calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, in ambito dilettantistico, è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento e, per i calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

<p>4. In caso di trasferimento del calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Serie B Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito telematico dell'accordo di trasferimento presso la Divisione, il Dipartimento o il Comitato competente. L'utilizzo del calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito telematico.</p> <p>5. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva.</p>	<p>4. In caso di trasferimento del calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Serie B Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito telematico dell'accordo di trasferimento presso la Divisione, il Dipartimento o il Comitato competente. L'utilizzo del calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito telematico.</p> <p>5. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 102 Le cessioni di contratto in ambito professionistico</p>	<p style="text-align: center;">Art. 102 Le cessioni di contratto in ambito professionistico</p>
<p>1. Tra le società associate alle Leghe Professionistiche e tra le società partecipanti al Campionato di Serie A femminile è ammessa, in pendenza di rapporto, la cessione del contratto stipulato con un calciatore o una calciatrice professionista o "apprendista prof", a condizione che questi vi consentano per iscritto. La cessione del contratto di "apprendistato prof" è altresì possibile tra società associate alle Leghe Professionistiche o partecipanti al Campionato di Serie A femminile e società dilettantistiche, a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il calciatore/calciatrice e la società cedente.</p> <p>2. La cessione a titolo definitivo o temporaneo e/o l'eventuale esercizio del diritto di opzione di cui al punto 4 che segue</p>	<p>1. Tra le società associate alle Leghe Professionistiche e tra le società partecipanti al Campionato di Serie A femminile è ammessa, in pendenza di rapporto, la cessione del contratto stipulato con un calciatore o una calciatrice professionista o "apprendista prof", a condizione che questi vi consentano per iscritto. La cessione del contratto di "apprendistato prof" è altresì possibile tra società associate alle Leghe Professionistiche o partecipanti al Campionato di Serie A femminile e società dilettantistiche, a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il calciatore/calciatrice e la società cedente.</p> <p>2. La cessione a titolo definitivo o temporaneo e/o l'eventuale esercizio del diritto di opzione di cui al punto 4 che segue</p>

<p>possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.</p> <p>3. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con contratto ceduto, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”.</p> <p>4. Negli accordi di cessione definitiva di contratto, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest’ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del/della calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:</p> <p>a) nell’accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l’eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;</p> <p>b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno del diritto di opzione;</p>	<p>possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.</p> <p>3. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con contratto ceduto, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”.</p> <p>4. Negli accordi di cessione definitiva di contratto, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest’ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del/della calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:</p> <p>a) nell’accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l’eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;</p> <p>b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno del diritto di opzione;</p>
--	--

c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”;

d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.

5. Negli accordi di cessione definitiva di contratto possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente o, nell’ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”;

d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.

5. Negli accordi di cessione definitiva di contratto possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente o, nell’ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

6. Il Consiglio Federale determina le modalità ed i limiti per la cessione dei contratti. Un calciatore/calciatrice professionista proveniente da Federazione estera può essere tesserato/a solo a seguito di accordo diretto fra la società cedente e la società cessionaria. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono limitare il numero dei calciatori/calciatrici che ogni società può avere in organico, a titolo di cessione temporanea di contratto.

7. Una quota fino al 3% dell'importo globale dell'operazione per la cessione definitiva di contratto e una quota fino al 3% degli importi globali degli eventuali premi e/o indennizzi inseriti nel relativo accordo di cessione sono dedotte dall'importo totale del corrispettivo, dei premi e/o degli indennizzi e sono distribuite, attraverso la Lega della società obbligata al pagamento, a titolo di contributo di solidarietà, alle società affiliate alla FIGC per le quali il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo nel periodo compreso tra l'inizio dell'anno solare in cui ha compiuto 10 anni e la fine dell'anno solare in cui ha compiuto 21 anni ("Società Formatrici"), secondo lo schema seguente:

- Anno del 10° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno dell'11° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 12° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;

6. Il Consiglio Federale determina le modalità ed i limiti per la cessione dei contratti. Un calciatore/calciatrice professionista proveniente da Federazione estera può essere tesserato/a solo a seguito di accordo diretto fra la società cedente e la società cessionaria. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono limitare il numero dei calciatori/calciatrici che ogni società può avere in organico, a titolo di cessione temporanea di contratto.

7. Una quota fino al 3% dell'importo globale dell'operazione per la cessione definitiva di contratto e una quota fino al 3% degli importi globali degli eventuali premi e/o indennizzi inseriti nel relativo accordo di cessione sono dedotte dall'importo totale del corrispettivo, dei premi e/o degli indennizzi e sono distribuite, attraverso la Lega o **Divisione** della società obbligata al pagamento, a titolo di contributo di solidarietà, alle società affiliate alla FIGC per le quali il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo nel periodo compreso tra l'inizio dell'anno solare in cui ha compiuto 10 anni e la fine dell'anno solare in cui ha compiuto 21 anni ("Società Formatrici"), secondo lo schema seguente:

- Anno del 10° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno dell'11° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 12° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;

- Anno del 13° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 14° compleanno: 0,15% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 15° compleanno: 0,15% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 16° compleanno: 0,25% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 17° compleanno: 0,25% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 18° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 19° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 20° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 21° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo.

8. Nel caso in cui, in un anno solare, il calciatore sia stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per una frazione dello stesso e/o per più di una società, la quota di contributo di solidarietà riferita a quella annualità si ripartisce proporzionalmente tra le società formatrici, non computando quelle titolari di tesseramento complessivamente inferiore ai 2 mesi.

Il pagamento del contributo di solidarietà è effettuato per il tramite della Lega di appartenenza della società obbligata al pagamento, nei termini e con le modalità previsti dalle norme in materia di tesseramento emanate annualmente dal Consiglio Federale.

- Anno del 13° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 14° compleanno: 0,15% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 15° compleanno: 0,15% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 16° compleanno: 0,25% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 17° compleanno: 0,25% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 18° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 19° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 20° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 21° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo.

8. Nel caso in cui, in un anno solare, il calciatore sia stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per una frazione dello stesso e/o per più di una società, la quota di contributo di solidarietà riferita a quella annualità si ripartisce proporzionalmente tra le società formatrici, non computando quelle titolari di tesseramento complessivamente inferiore ai 2 mesi.

Il pagamento del contributo di solidarietà è effettuato per il tramite della Lega di appartenenza della società obbligata al pagamento, nei termini e con le modalità previsti dalle norme in materia di tesseramento emanate annualmente dal Consiglio Federale.

Il pagamento del contributo di solidarietà deve essere assistito dalle stesse garanzie previste dalle norme in materia di tesseramento, emanate annualmente dal Consiglio Federale.

Il contributo di solidarietà, corrispondente agli anni solari e/o alle frazioni degli stessi in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società italiane inattive o non più affiliate alla FIGC è versato, nei termini e con le modalità di cui ai precedenti due capoversi, alla FIGC che ne stabilirà la destinazione con delibera del Consiglio Federale.

Il contributo di solidarietà non è dovuto per gli anni solari in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società affiliate a Federazioni estere.

L'importo del contributo di solidarietà e la relativa ripartizione sono determinati dalla Lega della società obbligata al pagamento, attraverso la modalità telematica.

Norma Transitoria

Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 trovano applicazione per le operazioni di cessione definitiva di contratto che verranno concluse a decorrere dal 2 gennaio 2024.

Il pagamento del contributo di solidarietà deve essere assistito dalle stesse garanzie previste dalle norme in materia di tesseramento, emanate annualmente dal Consiglio Federale.

Il contributo di solidarietà, corrispondente agli anni solari e/o alle frazioni degli stessi in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società italiane inattive o non più affiliate alla FIGC è versato, nei termini e con le modalità di cui ai precedenti due capoversi, alla FIGC che ne stabilirà la destinazione con delibera del Consiglio Federale.

Il contributo di solidarietà non è dovuto per gli anni solari in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società affiliate a Federazioni estere.

L'importo del contributo di solidarietà e la relativa ripartizione sono determinati dalla Lega della società obbligata al pagamento, attraverso la modalità telematica.

Norma Transitoria

Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 trovano applicazione per le operazioni di cessione definitiva di contratto che verranno concluse a decorrere dal 2 gennaio 2024.

<p>Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non trovano applicazione per le operazioni antecedenti al 2 gennaio 2024, quand'anche producano effetti, a qualsivoglia titolo, dopo il 1° gennaio 2024.</p>	<p>Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non trovano applicazione per le operazioni antecedenti al 2 gennaio 2024, quand'anche producano effetti, a qualsivoglia titolo, dopo il 1° gennaio 2024.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 103</p> <p>Le cessioni temporanee di contratto in ambito professionistico</p>	<p style="text-align: center;">Art. 103</p> <p>Le cessioni temporanee di contratto in ambito professionistico</p>
<p>1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice “professionista” o “apprendista prof” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima mai eccedente quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive. Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof”.</p> <p>2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:</p> <p>a) che tale diritto di opzione risulti nell'accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;</p> <p>b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;</p> <p>c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof”. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.</p>	<p>1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice “professionista” o “apprendista prof” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima mai eccedente quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive. Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof”.</p> <p>2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:</p> <p>a) che tale diritto di opzione risulti nell'accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;</p> <p>b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;</p> <p>c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof”. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.</p>

<p>Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.</p> <p>2 bis. Abrogato</p> <p>3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico se le condizioni per la maturazione di detti premi ed indennizzi si sono già verificate, e le relative richieste sono già state depositate attraverso la modalità telematica, entro il termine di chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti, ovvero nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste se queste ultime si verificano dopo il decorso di detto termine. È altresì consentito inserire, negli accordi di cessione temporanea, clausole che prevedono premi e/o indennizzi in favore della società cessionaria, indipendentemente dall'individuazione di specifici criteri, da erogarsi attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico: tali clausole sono</p>	<p>Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.</p> <p>2 bis. Abrogato</p> <p>3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico se le condizioni per la maturazione di detti premi ed indennizzi si sono già verificate, e le relative richieste sono già state depositate attraverso la modalità telematica, entro il termine di chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti, ovvero nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste se queste ultime si verificano dopo il decorso di detto termine. È altresì consentito inserire, negli accordi di cessione temporanea, clausole che prevedono premi e/o indennizzi in favore della società cessionaria, indipendentemente dall'individuazione di specifici criteri, da erogarsi attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico: tali clausole sono efficaci con la concessione della esecutività</p>
---	---

<p>efficaci con la concessione della esecutività della cessione.</p> <p>3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché:</p> <p>a) l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti;</p> <p>b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto;</p> <p>c) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.". L'obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore/calciatrice.</p> <p>4. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti e per la ratifica dell'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.</p> <p>4.bis. Negli accordi di cessione temporanea di calciatori/calciatrici maggiorenni in cui è previsto un diritto d'opzione oppure un obbligo di trasformazione della cessione da temporanea</p>	<p>della cessione.</p> <p>3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché:</p> <p>a) l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti;</p> <p>b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto;</p> <p>c) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.". L'obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore/calciatrice.</p> <p>4. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti e per la ratifica dell'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.</p> <p>4.bis. Negli accordi di cessione temporanea di calciatori/calciatrici maggiorenni in cui è previsto un diritto d'opzione oppure un obbligo di trasformazione della cessione da temporanea</p>
--	--

<p>in definitiva, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:</p> <p>a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;</p> <p>b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;</p> <p>c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.";</p> <p>d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive oltre quelle di durata della cessione temporanea, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.". Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del</p>	<p>in definitiva, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:</p> <p>a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;</p> <p>b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;</p> <p>c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.";</p> <p>d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive oltre quelle di durata della cessione temporanea, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.". Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo</p>
---	---

periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva.

Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.

5. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di contratto e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.

6. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentita la cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice "professionista" o "apprendista prof.", già oggetto di altra cessione temporanea anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società a condizione che la seconda cessione temporanea di contratto abbia la stessa scadenza dell'originaria cessione temporanea. In tal caso:

a) le clausole relative ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, opzione e contro-opzione, diritto di recesso e prolungamento della durata della cessione temporanea eventualmente inserite nell'originaria cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto, né possono essere inserite di nuove nella seconda cessione temporanea. E' consentita la cessione temporanea di contratto del calciatore già oggetto di altra cessione temporanea con clausola relativa ad obbligo di riscatto con condizione già verificata alla

di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva.

Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.

5. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di contratto e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.

6. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentita la cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice "professionista" o "apprendista prof.", già oggetto di altra cessione temporanea anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società a condizione che la seconda cessione temporanea di contratto abbia la stessa scadenza dell'originaria cessione temporanea. In tal caso:

a) le clausole relative ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, opzione e contro-opzione, diritto di recesso e prolungamento della durata della cessione temporanea eventualmente inserite nell'originaria cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto, né possono essere inserite di nuove nella seconda cessione temporanea. E' consentita la cessione temporanea di contratto del calciatore/**calciatrice** già oggetto di altra cessione temporanea con clausola relativa ad obbligo di riscatto con condizione già

<p>data di deposito della successiva cessione temporanea;</p> <p>b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.</p> <p>7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un'ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell'originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di accettazione da parte del calciatore/calciatrice di ogni conseguenza derivante dall'esercizio o meno della stessa facoltà, e che:</p> <p>a) la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere prolungata la cessione temporanea;</p> <p>b) la società cessionaria con diritto di prolungamento stipuli con il calciatore un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di prolungamento stesso.</p> <p>Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof."</p> <p>8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione sulle cessioni, la società cedente e quella cessionaria possono, d'accordo tra loro e con il consenso del calciatore/calciatrice, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi</p>	<p>verificata alla data di deposito della successiva cessione temporanea;</p> <p>b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.</p> <p>7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un'ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell'originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di accettazione da parte del calciatore/calciatrice di ogni conseguenza derivante dall'esercizio o meno della stessa facoltà, e che:</p> <p>a) la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere prolungata la cessione temporanea;</p> <p>b) la società cessionaria con diritto di prolungamento stipuli con il calciatore un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di prolungamento stesso.</p> <p>Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof."</p> <p>8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione sulle cessioni, la società cedente e quella cessionaria possono, d'accordo tra loro e con il consenso del calciatore/calciatrice, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi</p>
---	---

<p>annualmente fissati dal Consiglio Federale.</p> <p>In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none">a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto;b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati. <p>9. È consentito il trasferimento, a titolo temporaneo, di un/una calciatore/calciatrice professionista, "apprendista prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a una società partecipante a competizioni non professionistiche. Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. Il/la calciatore/calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall'Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo.</p> <p>Ai suddetti trasferimenti temporanei si applicano i precedenti commi 1 e 7.</p> <p>In tali accordi possono essere inserite clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.</p> <p>Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di norme generali sui trasferimenti e cessioni di contratto.</p> <p>Durante il tesseramento temporaneo non è consentito al/alla calciatore/calciatrice trasferirsi e/o tesserarsi presso altra società, fatta salva la risoluzione anticipata del prestito e la conseguente reintegra con la società cedente.</p> <p>Al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la durata residua, il</p>	<p>annualmente fissati dal Consiglio Federale.</p> <p>In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none">a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto;b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati. <p>9. È consentito il trasferimento, a titolo temporaneo, di un/una calciatore/calciatrice professionista, "apprendista prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a una società partecipante a competizioni non professionistiche. Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. Il/la calciatore/calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall'Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo.</p> <p>Ai suddetti trasferimenti temporanei si applicano i precedenti commi 1 e 7.</p> <p>In tali accordi possono essere inserite clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.</p> <p>Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di norme generali sui trasferimenti e cessioni di contratto.</p> <p>Durante il tesseramento temporaneo non è consentito al/alla calciatore/calciatrice trasferirsi e/o tesserarsi presso altra società, fatta salva la risoluzione anticipata del prestito e la conseguente reintegra con la società cedente.</p> <p>Al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la durata residua, il</p>
--	--

contratto con la società concedente il prestito.	contratto con la società concedente il prestito.
Art. 103 bis Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo	Art. 103 bis Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo
<p>1. Gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori/calciatrici “giovani di serie” fra società professionistiche, dei “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche e dei “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche o gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici professionisti o “apprendisti prof” possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore/calciatrice, mediante la compilazione, a pena di nullità, dell’apposito modulo, da depositare, nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale, presso la Lega, la Divisione od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il calciatore/calciatrice rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione e comunque non oltre il termine previsto dal Consiglio Federale. In tal caso:</p> <p>a) si ripristinano i rapporti con l’originaria Società cedente e la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto;</p> <p>b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originario accordo di trasferimento temporaneo o di cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati.</p> <p>Ripristinati i rapporti con la originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell’attività ufficiale immediatamente successive.</p> <p>2. Le società potranno convenire, al momento della risoluzione consensuale, il pagamento di un corrispettivo sia in favore della cedente sia in</p>	<p>1. Gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori/calciatrici “giovani di serie” fra società professionistiche, dei “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche e dei “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche o gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici professionisti o “apprendisti prof” possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore/calciatrice, mediante la compilazione, a pena di nullità, dell’apposito modulo, da depositare, nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale, presso la Lega, la Divisione od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il calciatore/calciatrice rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione e comunque non oltre il termine previsto dal Consiglio Federale. In tal caso:</p> <p>a) si ripristinano i rapporti con l’originaria Società cedente e la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto;</p> <p>b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originario accordo di trasferimento temporaneo o di cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati.</p> <p>Ripristinati i rapporti con la originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell’attività ufficiale immediatamente successive.</p> <p>2. Le società potranno convenire, al momento della risoluzione consensuale, il pagamento di un corrispettivo sia in favore della cedente sia in</p>

<p>favore della cessionaria inserendolo nel predetto modulo.</p> <p>3. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori/calciatrici “giovani di serie”, di trasferimento temporaneo di calciatrice professionista o “apprendista prof” in una società di calcio femminile di Serie B e nelle cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici professionisti o “apprendisti prof”, le due società possono prevedere il recesso anticipato da parte della società cedente, nonché il pagamento di un corrispettivo in favore della società cessionaria, da versarsi al suo esercizio. La clausola relativa al diritto di recesso deve, a pena di nullità, essere sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall’esercizio dello stesso. In caso di esercizio del recesso, la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto.</p> <p>4. Le risoluzioni consensuali e l’eventuale esercizio del diritto di recesso di cui ai punti 2 e 3 che precedono possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.</p> <p>5. La risoluzione consensuale è altresì consentita per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti in ambito dilettantistico. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni, il Dipartimento Interregionale, i Comitati Regionali e Provinciali competenti, le Delegazioni Provinciali e Distrettuali competenti</p>	<p>favore della cessionaria inserendolo nel predetto modulo.</p> <p>3. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori/calciatrici “giovani di serie”, di trasferimento temporaneo di calciatore/calciatrice professionista o “apprendista prof” in una società dilettantistica di calcio femminile di Serie B e nelle cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici professionisti o “apprendisti prof”, le due società possono prevedere il recesso anticipato da parte della società cedente, nonché il pagamento di un corrispettivo in favore della società cessionaria, da versarsi al suo esercizio. La clausola relativa al diritto di recesso deve, a pena di nullità, essere sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall’esercizio dello stesso. In caso di esercizio del recesso, la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto.</p> <p>4. Le risoluzioni consensuali e l’eventuale esercizio del diritto di recesso di cui ai punti 2 e 3 che precedono possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.</p> <p>5. La risoluzione consensuale è altresì consentita per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti in ambito dilettantistico. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni, il Dipartimento Interregionale, i Comitati Regionali e Provinciali competenti, le Delegazioni Provinciali e Distrettuali competenti</p>
---	--

<p>o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall'art. 39 delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore/calciatrice può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore/calciatrice medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. Tale ulteriore e successivo trasferimento per il “giovane dilettante”, rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito sia a favore di società professionistica, sia a favore di società dilettantistica.</p>	<p>o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall'art. 39 delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore/calciatrice può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore/calciatrice medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. Tale ulteriore e successivo trasferimento per il “giovane dilettante”, rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito sia a favore di società professionistica, sia a favore di società dilettantistica.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 117</p> <p style="text-align: center;">Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori/calciatrici “professionisti” o “apprendisti prof”</p>	<p style="text-align: center;">Art. 117</p> <p style="text-align: center;">Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori/calciatrici “professionisti” o “apprendisti prof”</p>
<p>1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori/calciatrici “professionisti” o “apprendisti prof” determina la decadenza del tesseramento con decorrenza dal giorno della sua sottoscrizione, quando i competenti Organi Federali ne prendono atto attraverso il deposito telematico.</p> <p>2. La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall’Accordo Collettivo, e da Norme Federali.</p> <p>3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto</p>	<p>1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori/calciatrici “professionisti” o “apprendisti prof” determina la decadenza del tesseramento dal giorno indicato nel portale telematico con decorrenza dal giorno della sua sottoscrizione, quando i competenti Organi Federali ne prendono atto attraverso il deposito telematico.</p> <p>2. La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall’Accordo Collettivo, e da Norme Federali.</p> <p>3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto</p>

contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso la Lega di appartenenza della Società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica, il calciatore/calciatrice professionista o “apprendista prof” può tesserarsi per qualsiasi Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto, fermo quanto previsto dall’art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale, formalizzata nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 151/2015, deve essere depositata presso la Lega di appartenenza della società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.

4. Il calciatore/calciatrice “non professionista” che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da “professionista” o “apprendista prof” e ne ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da “non professionista” fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116.

5. La risoluzione del contratto con un calciatore/calciatrice professionista o “apprendista prof” consegue di diritto alla retrocessione della Società dal Campionato Serie C al Campionato Nazionale Serie D maschile e dal Campionato di Serie A al Campionato di Serie B femminile ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue, per una stagione sportiva, in favore della stessa Società con l’assunzione della qualifica di “non professionista”. Il calciatore/calciatrice già tesserato/a come

contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso la Lega di appartenenza della Società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica, il calciatore/calciatrice professionista o “apprendista prof” può tesserarsi per qualsiasi Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto, fermo quanto previsto dall’art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale, formalizzata nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 151/2015, deve essere depositata presso la Lega di appartenenza della società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.

4. Il calciatore/calciatrice “non professionista” che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da “professionista” o “apprendista prof” e ne ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da “non professionista” fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116.

5. La risoluzione del contratto con un calciatore/calciatrice professionista o “apprendista prof” consegue di diritto alla retrocessione della Società dal Campionato Serie C al Campionato Nazionale Serie D maschile e dal Campionato di Serie A al Campionato di Serie B femminile ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue, per una stagione sportiva, in favore della stessa Società con l’assunzione della qualifica di “non professionista”. Il calciatore/calciatrice già tesserato/a come

“professionista”, quello/a già tesserato/a come “apprendista prof” e quello/a già tesserato/a come “giovane di serie”, al quale sia stato offerto dalla Società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi – stipulando apposito contratto – per altre Società partecipanti ai campionati professionistici, nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto.

“professionista”, quello/a già tesserato/a come “apprendista prof” e quello/a già tesserato/a come “giovane di serie”, **al/alla** quale sia stato offerto dalla Società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi – stipulando apposito contratto – per altre Società partecipanti ai campionati professionistici, nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 248/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di modificare l'art. 58, comma 5, delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare l'art. 58, comma 5, delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 58 Attività giovanile e minore delle Leghe</p>	<p style="text-align: center;">Art. 58 Attività giovanile e minore delle Leghe</p>
<p>5. Ai Campionati “Primavera 2”, “Primavera 3” e “Primavera 4”, alla Coppa Italia “Primavera” e alla Supercoppa “Primavera” possono partecipare calciatori che hanno anagraficamente compiuto il 15° anno di età e che, nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 19° anno di età.</p> <p>Al Campionato “Primavera 1” possono partecipare calciatori che hanno anagraficamente compiuto il 15° anno di età e che, nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 20° anno di età.</p> <p>A discrezione delle Leghe è consentita la partecipazione di calciatori “fuori quota” con le modalità individuate dai Regolamenti delle competizioni.</p>	<p>Ai Campionati “Primavera 2”, “Primavera 3” e “Primavera 4”, alla Coppa Italia “Primavera” e alla Supercoppa “Primavera” possono partecipare calciatori che hanno anagraficamente compiuto il 15° anno di età e che, nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 19° anno di età.</p> <p>Al Campionato “Primavera 1”, alla Coppa Italia “Primavera” e alla Supercoppa “Primavera” possono partecipare calciatori che hanno anagraficamente compiuto il 15° anno di età e che, nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 20° anno di età.</p> <p>A discrezione delle Leghe è consentita la partecipazione di calciatori “fuori quota” con le modalità individuate dai Regolamenti delle competizioni.</p>



COMUNICATO UFFICIALE N. 453
GARE SPAREGGIO FRA LE SECONDE CLASSIFICATE
NEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA
Stagione Sportiva 2023/2024

1) RISULTATI GARE DEL 16 GIUGNO 2024 (SECONDO TURNO – RITORNO)

FOSSANO CALCIO – CILIVERGHE MAZZANO	3 - 0
UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA – MAGENTA	2 - 2
TERNI FOOTBALL CLUB – CAIRESE	0 - 2
TERRANUOVA TRAIANA – GIULIANOVA CALCIO 1924	1 - 1
CASTELFIDARDO – ZENITH PRATO	3 - 1
COSTA D'AMALFI – BISCEGLIE	2 - 1 (d.t.s.)

In base ai predetti risultati le Società CAIRESE, CASTELFIDARDO, COSTA D'AMALFI, FOSSANO CALCIO, MAGENTA e TERRANUOVA TRAIANA acquisiscono il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale di Serie D della stagione sportiva 2024/2025.

2) RISULTATO GARA DEL 16 GIUGNO 2024 (SECONDO TURNO – ANDATA)

MODICA CALCIO – POMPEI	1 - 2
------------------------	-------

Si riporta di seguito il programma della gara di ritorno:

DOMENICA 23 GIUGNO 2024 – ORE 16.00 RITORNO

POMPEI – MODICA CALCIO Campo "Vittorio Bellucci" – Pompei (NA) - sintetico

3) GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dal Sostituto Avv. Mario Cappucci de Tschudy con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari nella seduta del 17 giugno 2024 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 3.000,00 COSTA D AMALFI

Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (n° 40 fumogeni) all'interno del settore loro riservato (R CdC).

Euro 1.200,00 CAIRESE

Per aver introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (n° 2 petardi n° 3 fumogeni e n° 20 colpi di fuochi d'artificio) all' interno del settore loro riservato. (R CdC)

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



Euro 1.100,00 TERRANUOVA TRAIANA

Per aver propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (n° 4 petardi e n° 5 fumogeni) all'interno del settore loro riservato. (R CdC)

Euro 500,00 GIULIANOVA CALCIO 1924

Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (n° 3 petardi) all'interno del settore loro riservato. (R CdC)

Euro 500,00 MAGENTA

Per aver propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (n° 2 fumogeni) all'interno del settore loro riservato nonché una bottiglia d'acqua vuota nel settore riservato ai tifosi locali. (R CdC)

Euro 400,00 POL. MODICA CALCIO

Per avere propri sostenitori lanciato una bottiglia d'acqua semipiena sul terreno di gioco. (R CdC)

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 17/ 8/2024

MARTINELLI ALESSIO (TERNI FOOTBALL CLUB)

Per avere rivolto espressione irrispettosa all'indirizzo della Terna Arbitrale.

I AMMONIZIONE DIFFIDA

FERRUCCI PANTALEO (BISCEGLIE S.R.L.)

CRISPO GIUSEPPE (COSTA D AMALFI)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PROTO LUIGI (COSTA D AMALFI)

Per essere uscito indebitamente dall'area tecnica.

ZURLO GERMANO (MAGENTA)

Per essere uscito indebitamente dall'area tecnica.

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BECATTINI MARCO (TERRANUOVA TRAIANA)

BEGGIO PAOLO (UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

DIANDA SALIF (TERNI FOOTBALL CLUB)

per avere, a gioco fermo, colpito con il tallone sul fianco ad un calciatore avversario steso a terra dopo aver subito un fallo.

PRIVITERA MATTIA (TERRANUOVA TRAIANA)

Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una testata.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PREZZABILE ALESSANDRO (POL. MODICA CALCIO)

Per aver a gioco fermo spintonato un calciatore avversario.

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CANNONI ALESSIO (CASTELFIDARDO S.S.D. ARL)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

GRANDONI MATTIA (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

ROMEO SAMUELE (TERNI FOOTBALL CLUB)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

BRACONI LORENZO (CASTELFIDARDO S.S.D. ARL)

NANAPERE EMMANUEL MONDAY (CASTELFIDARDO S.S.D. ARL)

PEPE MARCO (COSTA D AMALFI)

CIRILLO ELIA (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

BALLATORE VINCENZO (POL. MODICA CALCIO)

PACILLI MARIO (TERNI FOOTBALL CLUB)

CIRAVEGNA BRANDO (ZENITH PRATO)

MIOTTO ALESSANDRO (CASTELFIDARDO S.S.D. ARL)

LANDI KATIO (COSTA D AMALFI)

CESARETTI ANDREA (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

NOSSA DEVIS (MAGENTA)

FAMA CARMELO (POL. MODICA CALCIO)

BIANCO ANDREA (UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

FLAVIONI FRANCESCO (TERNI FOOTBALL CLUB)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

KOUAME DIBI WILFRIED (BISCEGLIE S.R.L.)

SASSARI SAMUELE (CAIRESE)

SOGNO SANTIAGO (CAIRESE)

NICCOLINI FILIPPO (CASTELFIDARDO S.S.D. ARL)

AIANA MARCO (COSTA D AMALFI)

MARTINELLI PIETRO (COSTA D AMALFI)

STRINO MASSIMO (COSTA D AMALFI)

CAMPAGNA DARIO (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

GIGLIO LORENZO (GIULIANOVA CALCIO 1924)

MARCHIONNI LORENZO (GIULIANOVA CALCIO 1924)

ZANON DAMIANO (GIULIANOVA CALCIO 1924)

PEDROCCHI JORDAN (MAGENTA)

DIOP OUMAR (POL. MODICA CALCIO)

TOZZI BORSOI ROMANO (TERNI FOOTBALL CLUB)

VIVIANI LUCA (UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA)

BOGARIN MARTINEZ IVAN N. (CAIRESE)

SILVESTRI MARCO (CAIRESE)

NACCIARRITI LUCA (CASTELFIDARDO S.S.D. ARL)

BELOTTI MAURO (CILIVERGHE MAZZANO)

CARUSO DOMENICO (COSTA D AMALFI)

MASSA FRANCESCO (COSTA D AMALFI)

RICCIO STEFANO (F.C. POMPEI)

MENINO MATTEO (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

MAFFIONE GENNARO (GIULIANOVA CALCIO 1924)

NAPOLANO AGOSTINO (GIULIANOVA CALCIO 1924)

GATTI ANDREA (MAGENTA)

PEROTTA LORENZO (MAGENTA)

BAGNATO ANDREA (TERNI FOOTBALL CLUB)

MARINI ALBERTO (TERRANUOVA TRAIANA)

Il Coordinatore Giustizia Sportiva
(Marco Ferrari)

Il Giudice Sportivo
(Aniello Merone)

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



Eventuali reclami con richieste di copia dei documenti ufficiali avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U.n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

Per info: 0684915100

F.I.G.C. – Corte Sportiva di Appello Nazionale – Via Campania, 47 – 00187 Roma

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul c/c bancario intestato alla F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti IBAN: IT 61 U 02008 05122 000400030336 entro il 25 giugno 2024, specificando il nome della Società e il Comunicato Ufficiale di riferimento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete